



COSTRUIRE UN'EUROPA PER E CON I BAMBINI



Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore



COUNCIL
OF EUROPE CONSEIL
DE L'EUROPE

**Linee guida
del Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa
per una giustizia
a misura di minore**

*adottate dal Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa
il 17 novembre 2010
e relazione esplicativa*

Programma del Consiglio d'Europa
“Costruire un'Europa per e con i bambini”

www.coe.int/children

Edizione in inglese:

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice

ISBN 978-92-871-7274-7

La riproduzione dei testi contenuti in questa pubblicazione è autorizzata, purché siano indicati il titolo e la fonte, ovvero il Consiglio d'Europa, in maniera completa. Se si intende utilizzare tali testi a scopi commerciali o se si vuole realizzare una traduzione in una delle lingue non ufficiali del Consiglio d'Europa, si prega di rivolgersi a publishing@coe.int.

Il programma del Consiglio d'Europa intitolato “Costruire un'Europa per e con i bambini” è stato istituito per garantire e promuovere i diritti dei minori e proteggere questi ultimi da ogni forma di violenza.

www.coe.int/children

Copertina e impaginazione: Servizio produzione documenti e pubblicazioni (SPDP), Consiglio d'Europa
Figure: Eric Puybaret

Council of Europe Publishing
F-67075 Strasbourg Cedex
France
<http://book.coe.int>
ISBN 978-92-871-7579-3

Publications Office of the European Union
2 rue Mercier
L-2985, Luxembourg
Luxembourg
<http://bookshop.europa.eu>
ISBN 978-92-79-27697-2
DS-31-12-365-IT-N

© Council of Europe / European Union, 2012

Indice

Prefazione	7
-------------------------	---

Prima parte – Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore	11
--	----

Preambolo	13
------------------------	----

I. Ambito di applicazione e finalità	16
---	----

II. Definizioni	17
------------------------------	----

III. Principi fondamentali	17
---	----

A. Partecipazione	17
--------------------------------	----

B. L'interesse superiore del minore	18
--	----

C. Dignità	19
-------------------------	----

D. Protezione dalla discriminazione	19
--	----

E. Principio dello Stato di diritto	19
--	----

IV. Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario	20
---	----

A. Elementi generali di una giustizia a misura di minore	20
---	----

1. Informazione e consulenza	20
------------------------------------	----

2. Protezione della vita privata e familiare	22
--	----

3. Sicurezza (misure preventive speciali)	23
---	----

4. Formazione di professionisti	23
---------------------------------------	----

5. Approccio multidisciplinare	23
--------------------------------------	----

6. Privazione della libertà	24
-----------------------------------	----

B. Una giustizia a misura di minore prima del procedimento giudiziario	25
---	----

C. I minori e la polizia	26
---------------------------------------	----

D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario	27
---	----

1. Accesso alla giustizia e al procedimento giudiziario	27
---	----

2. Assistenza e rappresentanza legale	27
---	----

3. Diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione	28
4. Evitare ritardi ingiustificati	29
5. Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di minore	29
6. Deposizione/dichiarazioni dei minori	31
E. Una giustizia a misura di minore dopo il procedimento giudiziario ...	32
V. La promozione di altre azioni a misura di minore	33
VI. Monitoraggio e valutazione	35

Seconda parte – Relazione esplicativa 37

Commenti generali 39

Le ragioni dell'introduzione di un nuovo strumento 39

Contesto 40

Metodo di lavoro 40

Processo di stesura 41

Consultazione delle parti interessate 42

Consultazione di bambini e ragazzi 42

Struttura e contenuto 44

Introduzione 47

Relazione esplicativa 51

Preambolo 51

I. Ambito di applicazione e finalità 51

II. Definizioni 51

III. Principi fondamentali 52

A. Partecipazione 52

B. L'interesse superiore del minore 55

C. Dignità 57

D. Protezione dalla discriminazione 57

E. Principio dello Stato di diritto 58

IV. Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario 60

A. Elementi generali di una giustizia a misura di minore 60

1. Informazione e consulenza 60

2. Protezione della vita privata e familiare 63

3. Sicurezza (misure preventive speciali) 66

4. Formazione di professionisti 67

5. Approccio multidisciplinare 68

6. Privazione della libertà 68

B. Una giustizia a misura di minore prima del procedimento giudiziario 71

C. I minori e la polizia 74

D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario 76

1. Accesso alla giustizia e al procedimento giudiziario 76

2. Assistenza e rappresentanza legale 79

3. Diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione 81

4. Evitare ritardi ingiustificati 85

5. Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di minore 87

6. Deposizione/dichiarazioni dei minori 90

E. Una giustizia a misura di minore dopo il procedimento giudiziario 93

V. La promozione di altre azioni a misura di minore 95

VI. Monitoraggio e valutazione 97

Premessa

*Non camminare davanti a me, potrei non seguirti.
Non camminare dietro di me, potrei non sapere dove andare.
Cammina al mio fianco e sii per me un amico.*

Aforisma attribuito ad Albert Camus

Divorzio, adozione, migrazione, violenza: al giorno d'oggi è possibile che, in un modo o nell'altro, ogni minore entri in contatto con il sistema giudiziario. Per molti si tratta di un'esperienza estremamente spiacevole, anche se potrebbe e dovrebbe non esserlo, dal momento che non sarebbe difficile evitare molti ostacoli e motivi di inutili sofferenze. Tuttavia, benché a livello internazionale ed europeo siano stati efficacemente definiti principi fondamentali, non si può ancora dire che la giustizia sia sempre a misura di minore. Rispondendo direttamente a un'ampia consultazione avviata dal Consiglio d'Europa, bambini e ragazzi hanno infatti espresso una sfiducia generale nel sistema e hanno messo in evidenza numerose carenze come la presenza di ambienti che incutono timore, la mancanza di informazioni e di spiegazioni adeguate all'età, un approccio debole nei confronti della famiglia nonché procedimenti che durano troppo a lungo o, al contrario, troppo precipitosi.

Il Consiglio d'Europa ha adottato le linee guida per una giustizia a misura di minore allo scopo specifico di garantire che la giustizia sia sempre sensibile nei confronti dei bambini, indipendentemente da chi sono o da ciò che hanno fatto. Per essere a misura di minore, la giustizia dovrebbe incarnare gli ideali propri dell'amicizia; dovrebbe cioè sapersi porre come un amico, che è una persona che ti tratta bene, che si fida di te e di cui ti puoi fidare, che ascolta quello che hai da dire e a cui presti ascolto, che ti capisce e che sei in grado di capire, e come un vero amico avere il coraggio di dirti quando sei nel torto e stare dalla tua parte per aiutarti a trovare una soluzione.

Un sistema giudiziario a misura di minore non deve “camminare” davanti ai bambini né davanti a loro

Un sistema giudiziario a misura di minore deve saper trattare i bambini con dignità, rispetto, attenzione ed equità. Deve essere accessibile, comprensibile e affidabile. Deve essere un sistema che presta ascolto ai minori, tiene in seria considerazione il loro punto di vista e si assicura che siano protetti anche gli interessi di coloro che non possono esprimersi (come i neonati). Questo sistema adegua il proprio passo a quello dei minori: non è troppo affrettato né troppo lento, ma procede a un'andatura ragionevole. Le linee guida per una giustizia a misura di minore mirano a garantire tutto ciò, per fare in modo che tutti i minori abbiano un adeguato accesso alla giustizia e ricevano un congruo trattamento, in modo rispettoso e comprensivo.

La gentilezza e la sensibilità verso i minori contribuiscono ad assicurarne la protezione

Ripetute audizioni, ambienti e procedure che incutono timore, discriminazione: un'infinità di pratiche di questo tipo aumenta la sofferenza e il turbamento dei minori, che possono già trovarsi in situazioni di grande dolore ed essere bisognosi di protezione. Un sistema giudiziario a misura di minore, invece, arreca sollievo e offre rimedi senza infliggere ulteriori pene e sofferenze; esso non viola i diritti dei minori. Soprattutto, indipendentemente dal fatto che siano parte di procedimenti, vittime, testimoni o autori di reati, i minori fino a 17 anni dovrebbero beneficiare dell'approccio cosiddetto “i minori prima di tutto”. Le linee guida per una giustizia a misura di minore sono state elaborate per proteggere bambini e ragazzi da pregiudizi ulteriori da parte del sistema giudiziario, in particolare incoraggiando il ricorso a un approccio versatile e completo nei loro confronti, basato su metodi di lavoro multidisciplinari concertati.

Un sistema di giustizia a misura di minore non “cammina” davanti ai bambini, né dietro a loro

L'Europa è stata testimone di tragici errori di giustizia quando i punti di vista dei minori sono stati tenuti in eccessiva considerazione, a danno dei diritti di altre parti o dell'interesse stesso dei minori. In questi casi, il meglio è diventato nemico del bene. Come i bambini e i

ragazzi stessi hanno avuto modo di dichiarare, una giustizia a misura di minore non deve essere eccessivamente tenera o protettiva. Né deve lasciare ai minori la responsabilità di prendere decisioni al posto degli adulti. Un sistema giudiziario a misura di minore protegge i giovani dalle difficoltà, si assicura che abbiano voce in capitolo, tiene in debita considerazione le loro parole e le interpreta senza mettere in pericolo l'attendibilità della giustizia o l'interesse superiore del minore. Un tale sistema tiene conto dell'età del minore, è proporzionato alle sue esigenze e garantisce un'impostazione personalizzata, priva di stigmatizzazioni o etichettature. Offrire una giustizia a misura di minore significa incoraggiare un sistema responsabile, saldamente ancorato a una professionalità che tutela la buona amministrazione della giustizia e perciò ispira la fiducia delle parti e degli operatori interessati dai procedimenti.

Un sistema di giustizia a misura di minore sta dalla parte dei bambini, offrendo l'aiuto di professionisti competenti

I sistemi giudiziari di tutta Europa dispongono di figure professionali attente e competenti a livello politico e legale (giudici, funzionari di polizia giudiziaria, operatori dei servizi sociali e sanitari, difensori dei diritti dei minori, oltre che genitori e assistenti), che sono ansiose di ricevere e di scambiare orientamenti al fine di migliorare il loro lavoro quotidiano nell'interesse superiore dei minori. Poiché queste figure sono attive in prima linea nella difesa dei diritti dei minori e, giorno dopo giorno, possono veramente fare la differenza per loro, la presente pubblicazione contiene, oltre al testo delle linee guida, una relazione esplicativa che presenta casi tratti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ed esempi concreti di buone prassi ispirati da professionisti e destinati a professionisti che operano con i minori in ambito giudiziario.

L'adozione delle linee guida per una giustizia a misura di minore rappresenta un importante passo in avanti. Tuttavia, il compito potrà dirsi concluso solo quando si potrà assistere a un cambiamento nella pratica. Per ottenere questo risultato è essenziale che le linee guida siano promosse, diffuse e monitorate, e che costituiscano la base per iniziative politiche a livello nazionale. Partner internazionali di rilievo come l'Unione europea e l'UNICEF sono già coinvolti nelle prime fasi

di promozione delle linee guida, così come alcuni operatori nazionali e la società civile, che stanno moltiplicando le iniziative di comunicazione del documento tra le principali parti interessate.

Mi auguro che questa pubblicazione sia di sprone a un numero il più possibile elevato di professionisti e responsabili politici e che ne agevoli il compito di rendere il sistema giudiziario più “a misura di minore” a livello nazionale e locale.

La giustizia dovrebbe essere amica dei minori. Non dovrebbe camminare davanti a loro, perché potrebbero non seguirla. Non dovrebbe camminare dietro di loro, perché i minori non dovrebbero avere la responsabilità di scegliere il cammino. La giustizia dovrebbe camminare al loro fianco ed essere loro amica.

I 47 Stati membri del Consiglio d'Europa hanno adottato le linee guida per una giustizia a misura di minore come promessa di giustizia e di amicizia nei confronti di ogni minore. Ora è il momento di compiere ogni sforzo necessario per onorare tale promessa.

Maud de Boer Buquicchio
Vicesegretario generale
Consiglio d'Europa



Prima parte

Linee guida del Comitato
dei ministri del Consiglio d'Europa
su una giustizia a misura di minore

Linee guida

(adottate il 17 novembre 2010 dal Comitato dei ministri in occasione della 1098a riunione dei delegati ministeriali)

Preambolo

Il Comitato dei Ministri,

Considerando che il Consiglio d'Europa è chiamato a realizzare un'unione più stretta tra gli Stati membri, in particolare promovendo l'adozione di regole comuni in materia giuridica;

Considerando la necessità di garantire l'effettiva attuazione delle vigenti norme vincolanti a livello universale ed europeo a tutela e promozione dei diritti dei minori, tra cui in particolare:

- la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951;
- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966;
- il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006;
- la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (serie dei trattati europei n. 5) (in prosieguo: la "CEDU");
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996 (serie dei trattati europei (STE) n° 160);
- la Carta sociale europea riveduta del 1996 (STE n° 163);

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori del 2003 (STE n° 192);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 2007 (STE n° 201);
- la Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) del 2008 (STE n° 202);

Considerando che, come garantito dalla CEDU e in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto di ogni persona di avere accesso alla giustizia e a un giusto processo – in tutte le sue componenti (compresi, in particolare, il diritto di essere informato, il diritto di essere ascoltato, il diritto alla difesa legale e il diritto di essere rappresentato) – è necessario in una società democratica e si applica ugualmente nei confronti dei minori, tenendo comunque conto della loro capacità di discernimento;

Rammentando la giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo, le decisioni, le relazioni o altri documenti di altre istituzioni e organi diversi del Consiglio d'Europa, tra cui le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nonché le dichiarazioni e i pareri del commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo e le varie raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Prendendo atto delle diverse raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri in materia di diritti dei minori, tra cui la raccomandazione Rec(2003)5 sulle misure per il trattamento dei richiedenti asilo, la raccomandazione Rec(2003)20 sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile, la raccomandazione Rec(2005)5 in merito ai diritti dei minori che vivono in istituti di custodia, la raccomandazione Rec(2006)2 sulle norme penitenziarie europee, la raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle norme europee per i reati minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti, e la raccomandazione CM/Rec(2009)10 sulle linee guida di natura politica sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza;

Rammentando la risoluzione n. 2 sulla giustizia a misura di minore adottata in occasione della 28ª Conferenza dei ministri europei della giustizia (Lanzarote, ottobre 2007);

Considerando l'importanza della protezione dei diritti dei minori negli strumenti delle Nazioni Unite quali:

- le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile ("Regole di Pechino" del 1985);
- le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà ("Regole dell'Avana" del 1990);
- le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile ("Linee guida di Riyadh" del 1990);
- le Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (Risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e sociale del 2005);
- la Nota di orientamento del Segretario generale delle Nazioni Unite: approccio dell'ONU alla giustizia dei minori (2008);
- le Linee guida delle Nazioni Unite per l'uso e alle condizioni idonee dell'accoglienza eterofamiliare dei minori (2009);
- i Principi relativo allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani ("Principi di Parigi");

Rammentando la necessità di garantire l'effettiva attuazione delle vigenti norme vincolanti in materia di diritti dei minori, senza impedire agli Stati membri di introdurre o applicare norme più stringenti o misure più favorevoli;

Facendo riferimento al programma del Consiglio d'Europa intitolato "Costruire un'Europa per e con i bambini";

Riconoscendo i progressi compiuti negli Stati membri verso l'attuazione di una giustizia a misura di minore;

Prendendo atto, tuttavia, degli ostacoli esistenti per i minori nell'ambito del sistema giudiziario quali, tra gli altri, il carattere inesistente, parziale o condizionato del diritto di accesso alla giustizia, la diversità e la complessità delle procedure e le possibili forme di discriminazione fondate su vari motivi;

Rammentando la necessità di evitare un'eventuale vittimizzazione secondaria dei minori da parte del sistema giudiziario nell'ambito dei procedimenti che li coinvolgono o li riguardano;

Invitando gli Stati membri a indagare le lacune e i problemi esistenti e a individuare le aree in cui potrebbero essere introdotti i principi e le pratiche di una giustizia a misura di minore;

Tenendo conto dei punti di vista e delle opinioni dei minori consultati in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

Notando che le linee guida mirano a contribuire a individuare rimedi pratici alle carenze esistenti nel diritto e nella prassi;

Adotta le seguenti linee guida affinché servano agli Stati membri quale strumento pratico nell'adattare i loro sistemi giudiziari e non giudiziari ai diritti, agli interessi e ai bisogni specifici dei minori, e invita gli Stati membri a garantire che siano ampiamente diffuse tra tutte le autorità responsabili o comunque interessate alla protezione dei diritti dei minori in ambito giudiziario.

I. Ambito di applicazione e finalità

1. Le linee guida si occupano della questione della posizione e del ruolo nonché dei punti di vista, dei diritti e dei bisogni del minore nei procedimenti giudiziari nonché nei sistemi a essi alternativi.
2. Le linee guida dovrebbero applicarsi a tutte le situazioni in cui i minori, per qualsiasi motivo e in qualsiasi qualità, possano entrare in contatto con gli organi e i servizi competenti coinvolti nell'attuazione del diritto penale, civile o amministrativo.
3. Le linee guida mirano ad assicurare che nei suddetti procedimenti tutti i diritti dei minori, tra cui il diritto all'informazione, alla rappresentanza, alla partecipazione e alla protezione, siano pienamente rispettati, tenendo debitamente conto del livello di maturità e di comprensione del minore nonché delle circostanze del caso. Il rispetto dei diritti del minore non dovrebbe compromettere i diritti delle altre parti coinvolte.

II. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida per una giustizia a misura di minore (in prosieguo: le "linee guida"):

- a. con "minore" s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni;
- b. con "genitore" s'intende la persona (o le persone) cui spetta la responsabilità genitoriale secondo il diritto nazionale. Nel caso in cui un genitore o entrambi i genitori siano assenti o non abbiano più la responsabilità genitoriale, questo ruolo può essere rivestito da un tutore o da un legale rappresentante designato;
- c. con "giustizia a misura di minore" s'intendono sistemi giudiziari che garantiscono il rispetto e l'effettiva attuazione di tutti i diritti dei minori al più alto livello possibile, tenendo presenti i principi indicati qui in appresso e prendendo in debita considerazione il livello di maturità e di comprensione del minore nonché le circostanze del caso. Si tratta, in particolare, di una giustizia accessibile, adeguata all'età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all'integrità e alla dignità.

III. Principi fondamentali

1. Le linee guida si fondano sui principi esistenti contenuti negli strumenti indicati nel preambolo e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
2. Tali principi sono ulteriormente sviluppati nelle sezioni seguenti e si applicano a tutti i capitoli delle presenti linee guida.

A. Partecipazione

1. Dovrebbe essere rispettato il diritto di ogni minore di essere informato sui suoi diritti, di disporre di idonee modalità per accedere alla

giustizia e di essere consultato e ascoltato nei procedimenti che lo coinvolgono o lo riguardano. In particolare, si dovrebbe dare il giusto riconoscimento alle opinioni del minore, tenendo conto del suo grado di maturità e delle sue eventuali difficoltà di comunicazione al fine di rendere significativa la sua partecipazione.

2. I minori dovrebbero essere considerati e trattati quali pieni titolari di diritti e dovrebbero avere la facoltà di esercitare tali diritti in una maniera che tenga conto della loro capacità di discernimento nonché delle circostanze del caso.

B. L'interesse superiore del minore

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano.
2. Nel valutare l'interesse superiore dei minori coinvolti o interessati:
 - a. dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai loro punti di vista e alle loro opinioni;
 - b. dovrebbero essere rispettati in ogni momento tutti gli altri diritti del minore quali il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento;
 - c. dovrebbe essere adottato un approccio globale da parte di tutte le autorità competenti, in modo da tenere in debita considerazione tutti gli interessi in gioco tra cui il benessere psico-fisico nonché gli interessi legali, sociali ed economici del minore.
3. L'interesse superiore di tutti i minori interessati nello stesso procedimento o caso dovrebbe essere valutato separatamente e soppesato nell'intento di conciliare eventuali interessi divergenti dei minori.
4. Mentre le autorità giudiziarie hanno la competenza e la responsabilità ultime per l'adozione delle decisioni finali, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, adoperarsi in modo concertato al fine di stabilire approcci multidisciplinari finalizzati a valutare l'interesse superiore dei minori nei procedimenti che li coinvolgono.

C. Dignità

1. I minori dovrebbero essere trattati con attenzione, sensibilità, equità e rispetto nel corso di qualsiasi procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere e ai loro bisogni specifici e nel pieno rispetto della loro integrità fisica e psicologica. Tale trattamento dovrebbe essere loro riservato quale che sia il modo in cui essi sono entrati in contatto con procedimenti giudiziari, stragiudiziari o altri interventi, a prescindere dalla loro condizione e capacità giuridica nel procedimento o nella causa.
2. I minori non devono essere sottoposti a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti.

D. Protezione dalla discriminazione

1. I diritti dei minori devono essere garantiti senza discriminazioni per motivi di sesso, razza, colore od origine etnica, età, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, condizione socio-economica, status del genitore (o dei genitori), appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, orientamento sessuale, identità di genere o altra condizione.
2. Può rivelarsi necessario garantire una protezione e un'assistenza speciali ai minori più vulnerabili quali minori migranti, rifugiati e richiedenti asilo, minori non accompagnati, minori diversamente abili, minori senza fissa dimora e minori che vivono in strada, minori Rom e minori accolti in istituti residenziali.

E. Principio dello Stato di diritto

1. Il principio dello Stato di diritto dovrebbe trovare piena applicazione nei confronti dei minori analogamente a quanto avviene per gli adulti.
2. Ai minori dovrebbero essere garantiti gli elementi del giusto processo quali i principi di legalità e proporzionalità, la presunzione d'innocenza, il diritto a un equo processo, il diritto all'assistenza legale, il diritto di accesso alla giustizia e il diritto di appello, come avviene per gli adulti, e non dovrebbero essere negati o ridotti di

numero con il pretesto dell'interesse superiore del minore. Ciò vale per tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziari e amministrativi.

3. I minori dovrebbero avere il diritto di accedere a congrui meccanismi di ricorso indipendenti ed efficaci.

IV. Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario

A. Elementi generali di una giustizia a misura di minore

1. Informazione e consulenza

1. Fin dal primo contatto con il sistema giudiziario o con altre autorità competenti (quali la polizia, i servizi per l'immigrazione, i servizi educativi, sociali o sanitari) e nel corso dell'intero procedimento, i minori e i loro genitori dovrebbero essere prontamente e debitamente informati, tra l'altro:

- a. sui loro diritti, in particolare i diritti specifici di cui godono i minori con riferimento ai procedimenti giudiziari e stragiudiziari in cui sono o potrebbero essere coinvolti nonché sugli strumenti di ricorso disponibili in caso di un'eventuale violazione dei loro diritti, ivi compresa la possibilità di avviare un procedimento giudiziario o stragiudiziario o fare ricorso a un altro tipo di intervento. Ciò può comprendere informazioni relative alla probabile durata del procedimento, al possibile accesso ad appelli e a meccanismi di ricorso indipendenti;
- b. sul sistema e sui procedimenti in questione, tenendo conto della particolare posizione occupata dal minore, del ruolo che potrebbe svolgere e delle diverse fasi processuali;
- c. sugli esistenti meccanismi di sostegno a favore del minore quando questi è parte di un procedimento giudiziario o stragiudiziario;

- d. sull'idoneità e sulle eventuali conseguenze di uno specifico procedimento giudiziario o stragiudiziario;
 - e. se del caso, sulle imputazioni o sul seguito dato alla loro denuncia;
 - f. sulla data e sul luogo del procedimento giudiziario e su altri eventi connessi, quali udienze, se il minore ne è personalmente interessato;
 - g. sull'andamento generale e sull'esito del procedimento o dell'intervento;
 - h. sulla disponibilità di misure di protezione;
 - i. sull'esistenza di meccanismi di revisione delle decisioni che concernono il minore;
 - j. sulla possibilità esistenti di ottenere un risarcimento dall'autore del reato o dallo Stato attraverso il procedimento giudiziario, un procedimento civile alternativo o altri processi;
 - k. sulla disponibilità di servizi (sanitari, psicologici, sociali, di interpretariato e traduzione e di altro tipo) o di organizzazioni in grado di fornire sostegno nonché sui mezzi per accedere a tali servizi e, se del caso, su forme di sostegno finanziario di urgenza;
 - l. sulla disponibilità di accordi speciali volti a proteggere, nei limiti del possibile, il loro interesse superiore, qualora essi siano residenti in un altro Stato.
2. Le informazioni e la consulenza dovrebbero essere fornite ai minori in una maniera adatta alla loro età e al loro grado di maturità, in un linguaggio che essi possano comprendere e che tenga conto della cultura e del genere.
 3. Di norma, le informazioni dovrebbero essere fornite sia al minore sia ai genitori o ai legali rappresentanti. La comunicazione delle informazioni ai genitori non dovrebbe costituire un'alternativa alla comunicazione delle informazioni al minore.

4. Si dovrebbe mettere a disposizione e provvedere a un'ampia divulgazione di materiale a misura di minore, contenente informazioni legali pertinenti, nonché istituire specifici servizi d'informazione per i minori quali siti Internet specializzati e linee telefoniche di assistenza dedicate.
5. Le informazioni su eventuali imputazioni a carico del minore devono essere fornite tempestivamente e immediatamente dopo che le stesse sono state formulate. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate sia al minore sia ai genitori in modo tale che essi comprendano l'esatta accusa e le possibili conseguenze.

2. Protezione della vita privata e familiare

6. La vita privata e i dati personali dei minori che sono o sono stati coinvolti in procedimenti giudiziari, stragiudiziari o in altri interventi dovrebbero essere protetti in conformità alla legge nazionale. Ciò implica generalmente che informazioni o dati personali non possano essere resi disponibili o pubblicati, specie nei media che potrebbero rivelare o consentire indirettamente la diffusione dell'identità del minore, ivi compresi immagini, descrizioni dettagliate del minore o della sua famiglia, nomi o indirizzi, registrazioni audio e video, ecc.
7. Gli Stati membri dovrebbero prevenire le violazioni, da parte dei media, dei diritti relativi alla vita privata di cui alla linea guida 6 che precede, mediante misure legislative o monitorando l'autoregolamentazione da parte dei media stessi.
8. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un accesso limitato a tutti i registri o ai documenti che contengono dati personali e sensibili dei minori, in particolare nei procedimenti che li riguardano. Qualora il trasferimento di dati personali e sensibili sia necessario, nel tenere conto dell'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero regolamentare tale trasferimento conformemente alla normativa pertinente in materia di protezione dei dati.
9. Ogniqualvolta si procede all'ascolto o alla raccolta di prove dei minori in procedimenti giudiziari, stragiudiziari o in altri interventi, ciò dovrebbe avvenire preferibilmente, se del caso, a porte chiuse.

Di norma dovrebbero essere presenti solo le persone direttamente coinvolte, purché non ostacolino l'adduzione di prove da parte del minore.

10. I professionisti che operano con e per i minori dovrebbero conformarsi alle rigide norme di riservatezza, salvo vi sia un rischio di pregiudizio per il minore.

3. Sicurezza (misure preventive speciali)

11. In tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziari o in altri interventi, i minori dovrebbero essere protetti da danni, ivi incluse intimidazioni, rappresaglie e vittimizzazione secondaria.
12. I professionisti che operano con e per i minori dovrebbero, se del caso, essere sottoposti a periodica valutazione conformemente al diritto nazionale e senza pregiudicare l'indipendenza della magistratura, al fine di garantire la loro idoneità a operare con i minori.
13. Speciali misure precauzionali dovrebbero applicarsi ai minori quando il presunto colpevole è un genitore, un familiare o una persona che si prende cura del minore.

4. Formazione di professionisti

14. Tutti i professionisti che operano con e per i minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui procedimenti adatti a questi ultimi.
15. I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero essere formati altresì per comunicare con bambini di ogni età e fase di sviluppo così come con minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità.

5. Approccio multidisciplinare

16. Nel pieno rispetto del diritto del minore alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e a una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva.

17. Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con e per i minori (quali avvocati, psicologi, medici, agenti di polizia, funzionari dell'immigrazione, operatori sociali e mediatori) nell'ambito di procedimenti o interventi che coinvolgono o interessano i minori, al fine di fornire tutto il sostegno necessario a coloro che adottano decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori in una determinata causa.

18. Quando si adotta un approccio multidisciplinare, si dovrebbero rispettare le regole professionali in materia di riservatezza.

6. Privazione della libertà

19. Ogni forma di privazione della libertà di un minore dovrebbe essere una misura di ultima istanza e della più breve durata possibile.

20. Quando è imposta la privazione della libertà, di norma i minori dovrebbero essere detenuti separatamente dagli adulti. Quando i minori sono detenuti assieme agli adulti, ciò dovrebbe avvenire per motivi eccezionali e fondati unicamente sull'interesse superiore del minore. In tutti i casi, i minori dovrebbero essere detenuti in strutture rispondenti ai loro bisogni.

21. In considerazione della vulnerabilità dei minori privati della libertà, dell'importanza dei legami familiari e della promozione della reintegrazione nella società, le autorità competenti dovrebbero garantire il rispetto e sostenere attivamente l'esercizio dei diritti del minore, come stabilito in strumenti universali ed europei. Oltre ad altri diritti, i minori dovrebbero avere in particolare il diritto di:

- a.** mantenere contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici mediante visite e scambi di corrispondenza, salvo siano necessarie restrizioni nell'interesse della giustizia e del minore. Le restrizioni imposte a tale diritto non dovrebbero mai essere utilizzate come punizione;
- b.** ricevere un'istruzione adeguata, un orientamento e una formazione professionale, un'assistenza medica e godere della

libertà di pensiero, coscienza, religione e dell'accesso ad attività ricreative, compresa l'educazione fisica e sportiva;

- c.** accedere a programmi che preparano i minori in anticipo a ritornare nella comunità di appartenenza, prestando massima attenzione ai loro bisogni emotivi e fisici, ai loro rapporti familiari, alle possibilità di sistemazione, istruzione e impiego e alla loro condizione socio-economica.

22. La privazione della libertà dei minori non accompagnati, compresi i richiedenti asilo e i minori separati, non dovrebbe mai essere motivata dall'assenza dello status di residente o fondata solamente su quest'ultima.

B. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario

23. Il limite dell'età minima per la responsabilità penale non dovrebbe essere troppo basso e dovrebbe essere stabilito per legge.

24. Gli strumenti alternativi al procedimento giudiziario quali la mediazione, la diversion (dai meccanismi giudiziari) e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie dovrebbero essere incoraggiati ogniquale volta questi possano servire al meglio l'interesse superiore del minore. Il ricorso preliminare a tali alternative non dovrebbe essere usato come un ostacolo all'accesso alla giustizia da parte del minore.

25. I minori dovrebbero ricevere informazioni e consulenza accurate circa l'opportunità di ricorrere a un procedimento giudiziario o a sistemi alternativi al di fuori delle aule giudiziarie. Tali informazioni dovrebbero anche spiegare le possibili conseguenze di ciascuna opzione. Sulla base di informazioni adeguate, di natura giuridica o di altro tipo, si dovrebbe poter scegliere tra il ricorso a un procedimento giudiziario e una soluzione alternativa a esso, ogniquale volta questa esista. I minori dovrebbero avere la possibilità di ottenere consulenza legale e altre forme di assistenza nel determinare l'adeguatezza e l'auspicabilità delle alternative proposte. Nell'adottare questa decisione, le opinioni del minore dovrebbero essere prese in considerazione.

- 26.** Le soluzioni alternative al procedimento giudiziario dovrebbero garantire un livello equivalente di tutele giuridiche. Il rispetto dei diritti del minore, come descritto nelle presenti linee guida e in tutti gli strumenti giuridici in materia di diritti del minore, dovrebbe essere garantito in uguale misura nei procedimenti giudiziari e stragiudiziari.

C. I minori e la polizia

- 27.** La polizia dovrebbe rispettare i diritti personali e la dignità di tutti i minori e avere riguardo per la loro vulnerabilità, vale a dire tener conto della loro età e del loro grado di maturità nonché degli eventuali bisogni speciali di coloro che sono affetti da una disabilità fisica o mentale o che presentano difficoltà di comunicazione.
- 28.** Ogniquale volta è arrestato dalla polizia, un minore dovrebbe essere informato in un modo e in un linguaggio adeguati alla sua età e al livello di comprensione circa il motivo per cui è stato posto in detenzione. I minori dovrebbero avere accesso a un avvocato e avere la possibilità di contattare i genitori o una persona di loro fiducia.
- 29.** Fatte salve circostanze eccezionali, il genitore o entrambi i genitori dovrebbero essere informati della presenza del minore presso la stazione di polizia, ricevere i dettagli del motivo per cui il minore è stato arrestato, ed essere invitati a recarsi alla stazione.
- 30.** Un minore che è stato posto in detenzione non dovrebbe essere interrogato su una condotta di rilevanza penale o invitato a rilasciare o firmare una dichiarazione concernente detto coinvolgimento se non in presenza di un avvocato o di uno dei genitori o, se nessun genitore è disponibile, di un'altra persona di fiducia. Il genitore o tale adulto può essere escluso se sospettato di coinvolgimento nella condotta delittuosa o se pone in essere un comportamento che ostruisce il corso della giustizia.
- 31.** La polizia dovrebbe garantire che, per quanto possibile, nessun minore arrestato sia detenuto assieme ad adulti.
- 32.** Le autorità dovrebbero garantire che i minori arrestati siano tenuti in condizioni sicure e adeguate ai loro bisogni.

- 33.** Negli Stati membri in cui ciò rientra tra le loro competenze, i pubblici ministeri dovrebbero garantire che durante tutta la fase istruttoria siano adottati approcci a misura di minore.

D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario

1. Accesso alla giustizia e al procedimento giudiziario

- 34.** I minori, in quanto titolari di diritti, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso per esercitare in modo efficace i loro diritti o agire contro una violazione degli stessi. Il diritto interno dovrebbe agevolare, se del caso, la possibilità di accesso alla giustizia da parte dei minori che hanno una sufficiente conoscenza dei loro diritti nonché l'uso di mezzi di ricorso per tutelare tali diritti sulla base di un'assistenza legale prestata in modo adeguato.
- 35.** Dovrebbe essere rimosso ogni ostacolo all'accesso alla giustizia quali le spese processuali o la mancanza di assistenza legale.
- 36.** Nel caso di alcuni specifici reati commessi a danno di minori o di determinati aspetti del diritto civile o del diritto di famiglia, l'accesso alla giustizia dovrebbe essere concesso, se del caso, per un certo periodo di tempo dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore. Gli Stati membri sono invitati a rivedere le loro norme relative alla prescrizione.

2. Assistenza e rappresentanza legale

- 37.** I minori dovrebbero avere il diritto di essere rappresentati da un avvocato in nome proprio, nei procedimenti in cui vi è, o vi potrebbe essere, un conflitto di interessi tra il minore e i genitori o altre parti coinvolte.
- 38.** I minori dovrebbero avere accesso al gratuito patrocinio, alle stesse condizioni previste per gli adulti o a condizioni meno restrittive.
- 39.** Gli avvocati che rappresentano i minori dovrebbero essere formati e conoscere i diritti dei minori e le relative problematiche, ricevere una formazione continua e approfondita ed essere in grado di comunicare con i minori in base al loro livello di comprensione.

- 40. I minori dovrebbero essere considerati clienti a pieno titolo con i loro diritti, e gli avvocati che li rappresentano dovrebbero farsi portavoce della loro opinione.
- 41. Gli avvocati dovrebbero fornire al minore tutte le informazioni e spiegazioni necessarie relativamente alle eventuali conseguenze dei suoi punti di vista e/o delle sue opinioni.
- 42. Nel caso di conflitto di interessi tra i genitori e i minori, l'autorità competente dovrebbe designare un tutore *ad litem* o altra figura indipendente atta a rappresentare i punti di vista e gli interessi del minore.
- 43. Dovrebbero essere garantiti una rappresentanza adeguata e il diritto di essere rappresentato in modo indipendente dai genitori, specie nei procedimenti in cui i genitori, i familiari o le persone che si prendono cura del minore sono i presunti autori del reato.

3. Diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione

- 44. I giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano o perlomeno quando si ritiene che essi abbiano una comprensione sufficiente della materia in questione. I mezzi a tal fine utilizzati dovrebbero essere adatti al livello di comprensione e alla capacità di comunicare del minore e prendere in considerazione le circostanze del caso. I minori dovrebbero essere consultati in merito al modo in cui desiderano essere ascoltati.
- 45. Dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai punti di vista e all'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
- 46. L'essere ascoltato è un diritto del minore, non un dovere da imporgli.
- 47. A un minore non dovrebbe essere impedito di essere ascoltato unicamente in considerazione della sua età. Ogniqualvolta un minore prende l'iniziativa di essere ascoltato in una causa in cui è coinvolto, il giudice, salvo ciò non sia nell'interesse superiore del minore, non dovrebbe rifiutarsi di procedere all'audizione e dovrebbe ascoltare i suoi punti di vista e la sua opinione sulle questioni del procedimento che lo riguardano.

- 48. I minori dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie su come esercitare il diritto di essere ascoltati in modo efficace. Tuttavia, dovrebbe essere spiegato loro che il diritto di essere ascoltati e di vedere i loro punti di vista tenuti in debita considerazione non determina necessariamente la decisione finale.
- 49. Le sentenze e le ordinanze che riguardano i minori dovrebbero essere debitamente motivate e spiegate loro in un linguaggio che essi possano comprendere, specie le decisioni in cui i loro punti di vista e le loro opinioni non sono stati seguiti.

4. Evitare ritardi ingiustificati

- 50. In tutti i procedimenti che coinvolgono i minori si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza, al fine di fornire una rapida risposta e tutelare l'interesse superiore del minore, nel rispetto del principio dello Stato di diritto.
- 51. Nelle cause in materia di diritto di famiglia (per esempio, filiazione, affidamento, sottrazione di minore da parte di un genitore), i giudici dovrebbero dimostrare una diligenza eccezionale al fine di evitare ogni rischio di conseguenze dannose sui rapporti familiari.
- 52. Se del caso, le autorità giudiziarie dovrebbero considerare la possibilità di adottare decisioni provvisorie o pronunciare sentenze preliminari da sottoporre a controllo per un certo periodo di tempo in vista di un loro successivo riesame.
- 53. Conformemente alla legge, le autorità giudiziarie dovrebbero avere la possibilità di adottare decisioni che siano immediatamente esecutive, nei casi in cui ciò sia nell'interesse superiore del minore.

5. Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di minore

- 54. In tutti i procedimenti i minori dovrebbero essere trattati nel rispetto della loro età, dei loro specifici bisogni, del loro grado di maturità e del livello di comprensione, tenendo presenti le eventuali difficoltà di comunicazione che potrebbero incontrare. Le cause che coinvolgono i minori dovrebbero svolgersi in ambienti che non incutono timore e rispettosi della sensibilità del minore.

- 55.** Prima dell'inizio del procedimento, i minori dovrebbero acquisire familiarità con la disposizione interna del tribunale o di altre strutture e con i ruoli e le identità dei funzionari coinvolti.
- 56.** Si dovrebbe utilizzare un linguaggio adeguato all'età e al livello di comprensione del minore.
- 57.** Quando si procede all'ascolto o all'esame di minori in procedimenti giudiziari, stragiudiziari e durante altri interventi, i giudici e gli altri professionisti dovrebbero mostrare rispetto e sensibilità nell'interazione con i minori.
- 58.** I minori dovrebbero poter essere accompagnati dai genitori o, se del caso, da un adulto da essi scelto, salvo sia stata assunta una decisione motivata e contraria nei confronti di tale persona.
- 59.** Dovrebbero essere utilizzate e considerate come prove ammissibili le tecniche di assunzione quali registrazioni audio o video e le udienze preliminari a porte chiuse.
- 60.** I minori dovrebbero essere protetti, per quanto possibile, da immagini o informazioni che potrebbero essere lesive del loro benessere. Il giudice, nel decidere circa la diffusione di immagini o informazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore, dovrebbe avvalersi della consulenza di altri professionisti quali psicologi e operatori sociali.
- 61.** Le udienze in cui sono coinvolti minori dovrebbero essere adatte ai loro tempi e alla loro capacità di attenzione: dovrebbero cioè prevedere pause regolari e non dovrebbero durare troppo a lungo. Al fine di agevolare la partecipazione dei minori nel pieno delle loro capacità cognitive e di sostenere la loro stabilità emotiva, le interruzioni e le distrazioni in udienza dovrebbero essere ridotte al minimo.
- 62.** Per quanto possibile e opportuno, le aule adibite all'audizione e le sale di attesa dovrebbero essere disposte in modo tale da ricreare un ambiente a misura di minore.
- 63.** Per quanto possibile, dovrebbero essere istituiti tribunali (o sezioni) speciali, procedure e istituzioni per i minori in conflitto con la legge. Ciò potrebbe comprendere l'istituzione di unità speciali in seno alla polizia, alla magistratura, al sistema giudiziario e alla procura.

6. Deposizione/dichiarazioni dei minori

- 64.** Le audizioni e la raccolta di dichiarazioni rilasciate dai minori dovrebbero essere effettuate, per quanto possibile, da professionisti qualificati. Si dovrebbe compiere ogni sforzo per permettere ai minori di addurre prove negli ambienti più favorevoli e nelle condizioni più adatte possibili, in considerazione della loro età, del loro grado di maturità e del livello di comprensione nonché delle eventuali difficoltà che potrebbero incontrare.
- 65.** Dovrebbero essere incoraggiate le dichiarazioni audiovisive rilasciate dai minori che sono vittime o testimoni, pur rispettando il diritto di altre parti di contestare il contenuto di tali dichiarazioni.
- 66.** Quando sono necessarie più audizioni, queste dovrebbero essere preferibilmente condotte dalla stessa persona al fine di garantire una coerenza di approccio nell'interesse superiore del minore.
- 67.** Il numero di audizioni dovrebbe essere il più limitato possibile e la loro durata dovrebbe essere adatta all'età e alla capacità di attenzione del minore.
- 68.** Il contatto diretto, il confronto o l'interazione tra un minore vittima o testimone e i presunti colpevoli dovrebbero essere, per quanto possibile, evitati, salvo ciò sia richiesto dal minore.
- 69.** I minori dovrebbero avere la possibilità di addurre prove nelle cause penali in assenza del presunto colpevole.
- 70.** L'esistenza di regole meno stringenti in materia di prove, quali l'assenza del requisito del giuramento o di altre simili dichiarazioni o di altre misure di ordine procedurale a misura di minore non dovrebbe di per sé diminuire il valore accordato alla testimonianza resa o alla prova fornita dal minore.
- 71.** Dovrebbero essere redatti e utilizzati verbali di audizione che tengano conto delle diverse fasi di sviluppo del minore al fine di sostenere la validità della prova fornita. Essi dovrebbero evitare domande allusive, migliorando così l'attendibilità della testimonianza.

- 72.** In considerazione dell'interesse superiore del minore, il giudice dovrebbe poter consentire a un minore di non testimoniare.
- 73.** Le dichiarazioni e le prove di un minore non dovrebbero mai essere presunte invalide o inattendibili per il solo motivo dell'età.
- 74.** Dovrebbe essere valutata la possibilità di raccogliere le dichiarazioni dei minori vittime e testimoni in apposite strutture e in ambienti a misura di minore.

E. Una giustizia a misura di minore dopo il procedimento giudiziario

- 75.** L'avvocato, il tutore *ad litem* o il rappresentante legale del minore dovrebbe comunicare e spiegare a quest'ultimo la decisione assunta o la sentenza pronunciata in un linguaggio adatto al suo livello di comprensione, e fornirgli le informazioni necessarie sulle eventuali misure che potrebbero essere prese, quali l'appello o meccanismi di ricorso indipendenti.
- 76.** Le autorità nazionali dovrebbero adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione di decisioni/sentenze che coinvolgono o riguardano i minori.
- 77.** Qualora non sia stata data esecuzione a una decisione, i minori dovrebbero essere informati – possibilmente per il tramite del loro avvocato, tutore *ad litem* o rappresentante legale – circa i mezzi di ricorso disponibili attraverso meccanismi stragiudiziari o l'accesso alla giustizia.
- 78.** Nelle cause in materia di diritto di famiglia in cui sono coinvolti minori, l'esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe essere attuata solo come ultima istanza.
- 79.** A seguito della pronuncia di sentenze in procedimenti altamente conflittuali, servizi specializzati dovrebbero offrire orientamento e sostegno, idealmente a titolo gratuito, ai minori e alle loro famiglie.
- 80.** Alle vittime di incuria, violenza, abuso o altri reati dovrebbero essere forniti, idealmente a titolo gratuito, particolare assistenza sanitaria e adeguati programmi o misure di intervento terapeutico

e sociale; i minori e le persone che si prendono cura di loro dovrebbero essere prontamente e adeguatamente informati della disponibilità di tali servizi.

- 81.** L'avvocato, il tutore o il rappresentante legale del minore dovrebbe essere incaricato di adottare ogni misura necessaria per ottenere il risarcimento del danno durante o dopo il procedimento penale in cui il minore era la vittima. Se del caso, le spese potrebbero essere sostenute dallo Stato e rimborsate dall'autore del reato.
- 82.** Le misure e le sanzioni per i minori in conflitto con la legge dovrebbero sempre costituire risposte costruttive e personalizzate agli atti perpetrati, tenendo conto del principio della proporzionalità, dell'età del minore, del suo benessere e dello sviluppo psico-fisico e delle circostanze del caso. Dovrebbero essere garantiti il diritto all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, alla riabilitazione e al reinserimento.
- 83.** Al fine di promuovere il reinserimento nella società e in conformità al diritto nazionale, i dati contenuti nel casellario giudiziario dei minori non dovrebbero poter essere divulgati al di fuori del sistema giudiziario al raggiungimento della maggiore età. Eccezioni alla divulgazione di tali informazioni possono essere consentite nel caso di reati gravi, tra l'altro per motivi di pubblica sicurezza o nell'ambito di attività lavorative con i minori.

V. La promozione di altre azioni a misura di minore

Gli Stati membri sono incoraggiati a:

- a.** promuovere la ricerca su tutti gli aspetti della giustizia a misura di minore, comprese le tecniche di audizione rispettose della sensibilità del minore, la diffusione di informazioni e la formazione su tali tecniche;
- b.** scambiare pratiche e promuovere la cooperazione nel campo della giustizia a misura di minore a livello internazionale;
- c.** promuovere la pubblicazione e la diffusione più ampia possibile di versioni a misura di minore degli strumenti giuridici pertinenti;

- d.** istituire o mantenere e rafforzare, se del caso, uffici informativi sui diritti dei minori, possibilmente collegati ad associazioni forensi, servizi di assistenza sociale, difensori civici (dei minori), organizzazioni non governative (ONG), ecc.;
- e.** facilitare l'accesso ai tribunali e ai meccanismi di ricorso da parte dei minori, nonché riconoscere e agevolare ulteriormente il ruolo delle ONG e di altri organi o istituzioni indipendenti, quali il difensore civico dei minori, al fine di supportare l'effettivo accesso dei minori ai tribunali e ai meccanismi di ricorso indipendenti, a livello nazionale e internazionale;
- f.** considerare l'istituzione di un sistema di giudici e avvocati specializzati in diritto dei minori e sviluppare ulteriormente i tribunali in cui possano essere adottate misure giuridiche e sociali a favore dei minori e delle loro famiglie;
- g.** sviluppare e agevolare l'utilizzo da parte dei minori e delle altre persone che agiscono per loro conto di meccanismi universali ed europei di tutela dei diritti dell'uomo e dei diritti dei minori per il perseguimento della giustizia e della protezione dei diritti, quando non esistono o sono stati esauriti i mezzi di ricorso interni;
- h.** far sì che i diritti dell'uomo, compresi i diritti dei minori, divengano una componente obbligatoria nei programmi scolastici e per i professionisti che operano con i minori;
- i.** sviluppare e sostenere sistemi atti a sensibilizzare i genitori sui diritti dei minori;
- j.** istituire centri interdisciplinari, a misura di minore e che coinvolgono più organismi per i minori vittime e testimoni di reato, in cui i minori possano essere esaminati, sottoposti a visita medica per scopi legali e valutati in modo globale, e ricevere tutti i relativi servizi terapeutici da parte di professionisti qualificati;
- k.** istituire servizi specializzati e accessibili di supporto e informazione, quali consulenza online, linee telefoniche di assistenza e servizi di comunità a livello locale gratuiti;

- l.** assicurare che tutti i professionisti interessati che operano a contatto con minori nel sistema giudiziario ricevano un sostegno e una formazione idonei nonché un orientamento pratico al fine di garantire e attuare adeguatamente i diritti dei minori, in particolare nel valutare l'interesse superiore dei minori in tutti i tipi di procedimento che li coinvolgono o li riguardano.

VI. Monitoraggio e valutazione

Gli Stati membri sono altresì invitati a:

- a.** rivedere la legislazione, le politiche e le pratiche interne al fine di garantire l'adozione delle riforme necessarie per attuare le presenti linee guida;
- b.** ratificare rapidamente, se non hanno ancora provveduto in tal senso, le convenzioni pertinenti del Consiglio d'Europa che riguardano i diritti dei minori;
- c.** rivedere periodicamente e valutare i propri metodi di lavoro all'interno del sistema giudiziario a misura di minore;
- d.** mantenere o istituire un quadro di riferimento, che comprenda, se del caso, uno o più meccanismi indipendenti al fine di promuovere e monitorare l'attuazione delle presenti linee guida conformemente ai sistemi giudiziari e amministrativi;
- e.** garantire che la società civile, in particolare le organizzazioni, le istituzioni e gli organi che mirano a promuovere e proteggere i diritti del minore, partecipi pienamente al processo di monitoraggio.



Seconda parte

Relazione esplicativa

Le ragioni dell'introduzione di un nuovo strumento

1. Per il Consiglio d'Europa, la tutela dei diritti dei minori e la promozione di una giustizia a misura di minore costituiscono una priorità. La questione della tutela dei minori è stata affrontata nel piano d'azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa tenutosi a Varsavia nel 2005.
2. Benché esista un certo numero di strumenti giuridici a livello internazionale, europeo e nazionale, permane un vuoto tra il diritto e la pratica, e i governi e i professionisti che operano con i minori chiedono un orientamento al fine di garantire l'efficace attuazione delle loro norme. Nelle cause ben note che hanno visto opposti *V. e T. c. il Regno Unito*, due ragazzini di 10 anni che hanno rapito e percosso a morte un bambino di due anni sono stati sottoposti a processo alla stregua di adulti, con una massiccia copertura mediatica. La Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la "Corte") ha successivamente rilevato che il processo era stato incomprensibile e tale da incutere timore nei ragazzi, che di fatto non erano stati in grado di partecipare effettivamente al procedimento avviato contro di loro, e ha stabilito una violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la "CEDU"), che garantisce il diritto a un equo processo. Nella causa *Sahin c. Germania* la stessa Corte ha affermato che la violazione sostanziale è consistita nel mancato ascolto dei punti di vista del minore e ha precisato che il giudice nazionale avrebbe dovuto adottare importanti misure atte a garantire il contatto diretto con il minore, potendosi, solo in questo modo, accertare l'interesse superiore di quest'ultimo.

3. Tali casi, che potrebbero essersi verificati in quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, dimostrano la necessità di agevolare l'accesso alla giustizia e migliorare il trattamento dei minori nell'ambito di procedimenti giudiziari e stragiudiziari nonché l'importanza di accrescere le conoscenze e sensibilizzare i professionisti che operano con i minori in tali procedimenti, fornendo loro una formazione adeguata per garantire l'interesse superiore del minore e la buona amministrazione della giustizia.

Contesto

4. Le seguenti linee guida sono la risposta diretta del Consiglio d'Europa alla risoluzione n. 2 sulla giustizia a misura di minore adottata in occasione della 28a Conferenza dei ministri europei della giustizia (Lanzarote, 25-26 ottobre 2007), che chiedeva un orientamento concreto per gli Stati membri in questo ambito. Il Comitato dei ministri ha pertanto affidato a quattro organi del Consiglio d'Europa il compito di redigere le linee guida per una giustizia a misura di minore (in prosieguo: le "linee guida"), proponendo soluzioni finalizzate a offrire assistenza agli Stati membri nell'istituzione di un sistema giudiziario rispondente alle esigenze specifiche dei minori, con l'intento di garantire un accesso e un trattamento effettivi e adeguati dei minori in qualsiasi ambito, civile, amministrativo o penale.

Metodo di lavoro

5. Nell'ottica di questa prospettiva trasversale, il Consiglio d'Europa ha adottato un approccio integrato innovativo, che ha coinvolto tre dei suoi principali comitati intergovernativi operanti in materia di diritto civile e amministrativo (il Comitato europeo per la cooperazione giuridica o CDCJ), di diritto penale (il Comitato europeo sui problemi della criminalità o CDPC), dei diritti dell'uomo in generale (il Comitato direttivo per i diritti dell'uomo o CDDH) e la Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ). Le linee guida sono state redatte altresì in stretta collaborazione con

il programma "Costruire un'Europa per e con i bambini", che ha fatto della giustizia a misura di minore uno dei pilastri più importanti della strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori per il periodo 2009-2011.

6. Il Consiglio d'Europa ha avviato i lavori nel 2008 con la preparazione, a cura di esperti, di quattro relazioni volte a valutare le sfide e gli ostacoli cui i minori sono confrontati nell'accesso alla giustizia a livello nazionale in tutti i settori del sistema giudiziario. Tali relazioni sono state presentate e utilizzate come base di discussione in occasione di conferenze d'alto livello del Consiglio d'Europa, tenutesi sotto gli auspici della presidenza svedese del Comitato dei ministri, *"Building a Europe for and with Children – Towards a strategy for 2009-2011"* (Costruire un'Europa per e con i bambini – Verso una strategia per il triennio 2009-2011; Stoccolma 8-10 settembre 2008) e la presidenza spagnola del Comitato dei ministri, *"The protection of children in European justice systems"* (La protezione dei minori nei sistemi giudiziari europei; Toledo, 12-13 marzo 2009). I risultati cui si è pervenuti nelle relazioni e le conclusioni tratte in esito alle conferenze hanno spianato la strada per la stesura delle linee guida nonché fornito materiale prezioso al gruppo di esperti su una giustizia a misura di minore (CJ-S-CH), designato per la predisposizione delle linee guida nel 2009-2010.

Processo di stesura

7. Il gruppo di esperti era composto da 17 esperti indipendenti selezionati dal Consiglio d'Europa in consultazione con il CDCJ, il CDPC e il CDDH sulla base della loro personale competenza in materia di diritti dei minori, nel rispetto di un equilibrio di specializzazione (tra diritto civile, amministrativo, penale e in materia di diritti dell'uomo) nonché di un equilibrio geografico e di genere. Il gruppo era costituito da Seamus Carroll (Irlanda) – presidente del CDCJ – in qualità di presidente, Ksenija Turković (Croazia) – nominata dal CDPC – in qualità di vicepresidente e Ankie Vandeckerckhove, esperta belga in diritti dei minori, in qualità di esperto scientifico.

8. Il gruppo comprendeva giudici, avvocati, procuratori, docenti universitari, psicologi, funzionari di polizia, operatori sociali e rappresentanti dei governi degli Stati membri ed era pertanto caratterizzato da una composizione multidisciplinare. Ha contribuito ai lavori anche un ampio numero di osservatori, tra cui rappresentanti di primarie organizzazioni internazionali intragovernative e non governative.
9. La bozza delle linee guida e della relazione esplicativa è stata esaminata e approvata dal CDCJ nel corso della sua 85a assemblea tenutasi dall'11 al 14 ottobre 2010 prima della relativa trasmissione al Comitato dei ministri per l'adozione, avvenuta il 17 novembre 2010. Prima di ciò, il CDPC e il CDDH hanno preso nota del testo, supportandolo in occasione delle loro assemblee (tenutesi rispettivamente il 7-10 giugno e il 15-18 giugno 2010).

Consultazione delle parti interessate

10. La consultazione di varie parti interessate relativamente alla bozza delle linee guida è stata garantita nel corso dell'intero processo di stesura mediante una continua consultazione pubblica sulle bozze successive del testo, da ottobre 2009 a maggio 2010. È stata inoltre organizzata una seduta con le principali ONG internazionali e altre parti interessate specializzate in diritti dei minori, che ha avuto luogo il 7 dicembre 2009 a Strasburgo. Tra gennaio e maggio 2010, la 4^a bozza delle linee guida è stata specificamente sottoposta per un commento agli Stati membri e a punti di contatto nonché a un certo numero di partner interni ed esterni. I commenti sono stati successivamente considerati dal gruppo nella fase di predisposizione del testo finale, garantendo così un processo di adozione trasparente e globale.

Consultazione di bambini e ragazzi

11. In linea con il mandato del gruppo di esperti, nel 2010 il Consiglio d'Europa ha altresì organizzato una consultazione diretta di bambini e ragazzi sul tema della giustizia. Circa 30 partner in

tutta l'Europa vi hanno contribuito, preparando, traducendo e divulgando un questionario in 11 lingue e organizzando gruppi di riflessione. La dott.ssa Ursula Kilkelly, esperta irlandese in diritti dei minori, ha analizzato precisamente 3 721 risposte provenienti da 25 paesi, di cui la CJ-S-CH ha tenuto conto nella stesura della versione definitiva delle linee guida. I termini chiave comprendevano famiglia, (s)fiducia nell'autorità, bisogno di rispetto e l'importanza di essere ascoltati per bambini e ragazzi.¹

12. La consultazione ha rappresentato il primo tentativo del Consiglio d'Europa di coinvolgere direttamente bambini e ragazzi nella predisposizione di uno strumento legale e si estenderà a ulteriori attività simili, nella prospettiva di garantire una partecipazione significativa dei minori nel lavoro normativo svolto dall'organizzazione. Essa si è svolta grazie al generoso supporto economico del governo finlandese.
13. Durante il processo di stesura sono state apportate numerose modifiche al fine di garantire che le linee guida soddisfino le esigenze dei minori e rispondano a ciò che questi ultimi riferiscono riguardo al sistema giudiziario. Nel complesso è stato compiuto uno sforzo autentico per assicurare che questi punti di vista siano tenuti in considerazione nelle linee guida a livello di dettaglio, portata e tenore.
14. In particolare, i punti di vista dei minori sono stati utilizzati per:
- offrire supporto su come e in quale misura le linee guida riconoscono il diritto dei minori di essere ascoltati, ricevere informazioni sui loro diritti, godere di una rappresentanza indipendente e partecipare effettivamente alle decisioni che li riguardano. In tutte le sezioni pertinenti la formulazione è stata rafforzata in questo senso. Per esempio, le linee guida ora prevedono che i giudici rispettino il diritto, spettante a tutti i minori, di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano e che i mezzi usati siano adeguati al livello di comprensione e alla capacità del minore di comunicare e prendere in considerazione le circostanze del caso;

1. La relazione è disponibile sul sito Internet www.coe.int/childjustice.

- garantire che nelle linee guida si provveda in modo adeguato affinché i minori comprendano e ricevano un riscontro sul peso attribuito ai loro punti di vista;
- rafforzare nelle linee guida la previsione del supporto ai minori prima, durante e dopo il contatto con il sistema giudiziario. Particolare considerazione è stata data al ruolo dei genitori e delle persone in cui i minori ripongono fiducia (per esempio, sezione sui minori e la polizia);
- supportare la previsione di un diritto inequivocabile all'accesso a meccanismi di ricorso indipendenti ed efficaci nell'ambito del sistema giudiziario in ogni sua parte, sostenere la specializzazione tra tutti i professionisti e richiedere una formazione adeguata di tutti i professionisti che entrano in contatto con i minori nel sistema giudiziario. Queste questioni sono state considerate cruciali per affrontare il problema della mancanza di fiducia nell'autorità, espressa dai minori durante la consultazione;
- rafforzare la previsione di riservatezza nell'attività dei professionisti a contatto con i minori;
- promuovere la consultazione e la collaborazione con i minori, se del caso, con riferimento al funzionamento del sistema giudiziario riguardante i minori, allo sviluppo e alla revisione del diritto, della politica e della prassi.

Struttura e contenuto

- 15.** Le linee guida non sono uno strumento vincolante. Benché nelle presenti linee guida si faccia un uso frequente del condizionale “dovrebbe”, ove i principi pertinenti sono tratti da uno strumento giuridico vincolante, sia esso uno strumento del Consiglio d'Europa o altro strumento internazionale, l'uso di detto condizionale non è volto a ridurre l'effetto giuridico dello strumento vincolante in questione.
- 16.** Le linee guida si fondano su vigenti norme internazionali, europee e nazionali. L'interesse superiore del minore è il filo conduttore, in quanto tiene conto dei principi fondamentali sanciti

dalla CEDU, dalla giurisprudenza della Corte in materia e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Le linee guida promuovono e proteggono, tra l'altro, i diritti di informazione, rappresentanza e partecipazione dei minori nell'ambito di procedimenti giudiziari e stragiudiziari, dando loro spazio e voce in tutte le fasi dei procedimenti. Proponendosi come uno strumento pratico, esse presentano buone prassi e offrono soluzioni concrete per porre rimedio a lacune e incongruenze giuridiche. Per esempio, prevedono tecniche specifiche per l'ascolto del minore (anche nell'ambientazione di un'aula giudiziaria). Le linee guida, oltre a essere una dichiarazione di principi, intendono essere una guida pratica finalizzata all'attuazione e allo sviluppo di norme vincolanti e pattuite a livello internazionale.

- 17.** In linea con il mandato del CJ-S-CH, il testo delle linee guida è strutturato attorno a vari principi applicabili prima, durante e dopo il procedimento.
- 18.** L'attenzione degli Stati membri del Consiglio d'Europa che stanno considerando la predisposizione di una normativa riguardante i minori in procedimenti giudiziari e stragiudiziari è rivolta ai principi pertinenti, alle norme e alle buone prassi riconosciute delle linee guida.²

2. Informazioni riguardanti il lavoro del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore e il relativo andamento sono disponibili sul sito Internet www.coe.int/childjustice.

Introduzione

- 19.** Da alcuni decenni molte organizzazioni pubbliche e private, mediatori civili, responsabili politici e altri soggetti ancora si adoperano per garantire che i minori³ siano consapevoli dei loro diritti e che tali diritti siano consolidati nella loro quotidianità. Pur avendo recentemente celebrato i 60 anni della CEDU e i 20 anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la realtà a livello regionale, nazionale e internazionale dimostra troppo spesso che i diritti dei minori continuano a essere violati.
- 20.** I minori possono entrare in contatto con procedimenti giudiziari o stragiudiziari in vari modi, per esempio, quando i genitori divorziano o combattono battaglie per l'affidamento dei figli, quando essi commettono reati, sono testimoni o vittime di reati, quando chiedono asilo, ecc. I minori sono titolari di diritti e in questo contesto è necessario che i procedimenti siano resi più a loro misura al fine di supportarli nel migliore modo possibile nel caso in cui siano costretti a fare ricorso a un procedimento giudiziario o stragiudiziario per la tutela dei loro diritti.⁴
- 21.** Esistono molti ostacoli legali, sociali, culturali ed economici all'accesso alla giustizia da parte dei minori, tra i quali la mancanza di capacità giuridica è forse il più importante. Molto spesso i minori sono rappresentati legalmente dai genitori o dai tutori. Se, però, il legale rappresentante non intende agire per loro conto o è impossibilitato a farlo e se le autorità pubbliche competenti

3. Persone che non hanno raggiunto i 18 anni.

4. U. Kilkelly, "Youth courts and children's rights: the Irish experience", in *Youth Justice*, pag. 41: "The Convention of the Rights of the Child, adopted in 1989, strengthened this protection by providing for a range of due process standards that both recognised the child's right to a fair trial, but went further in recognising the need to adapt the trial process to the needs and rights of children." ("La Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989, ha rafforzato questa protezione, offrendo una serie di norme sul giusto processo che hanno riconosciuto il diritto del minore a un procedimento equo, andando persino oltre e ravvisando la necessità di adattare il procedimento alle esigenze e ai diritti dei minori").

non avviano un procedimento, spesso i minori non hanno modo di difendere i loro diritti o agire in risposta a violazioni. In questi casi, e se l'autorità competente non ha provveduto alla nomina di un rappresentante speciale, essi non possono godere del diritto fondamentale di accesso alla giustizia, benché la CEDU contenga alcuni principi fondamentali in tal senso (cfr. articolo 6, che include, tra l'altro, il diritto a un equo processo). E benché la Convenzione preveda diritti dell'uomo per "ogni persona", i minori incontrano particolari difficoltà nell'avvio di procedimenti giudiziari. Nonostante la giurisprudenza della Corte formatasi sulla questione dei diritti dei minori, gli organi giurisdizionali nazionali e internazionali sono raramente accessibili ai minori e gli adulti rimangono i soli ad avviare di norma un procedimento per loro conto.⁵ Pertanto, l'accesso alla giustizia da parte dei minori necessita di essere trattato nelle linee guida sulla giustizia a misura di minore.⁶

22. Le linee guida per una giustizia a misura di minore mirano a occuparsi della condizione e della posizione dei minori e del modo in cui essi sono trattati nei procedimenti giudiziari e stragiudiziari. Tuttavia, prima di avviare una causa, potrebbe essere nell'interesse superiore del minore fare ricorso a metodi di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione. Le presenti linee guida riguardano i procedimenti che si svolgono all'interno e al di fuori di un tribunale.

23. Le linee guida sono volte a stimolare la discussione sui diritti dei minori nella pratica e favorire l'adozione di ulteriori misure da parte degli Stati membri nel dare loro concreta attuazione e nel riempire le lacune esistenti. Esse non intendono affrontare tematiche di diritto sostanziale o i diritti sostanziali dei minori né sono di natura giuridicamente vincolante. La gran parte di esse impone soltanto un cambio di approccio nell'affrontare i punti di vista e le esigenze dei minori.

24. Un ulteriore scopo delle linee guida è fungere da strumento pratico per gli Stati membri nell'adattare il loro sistema giudiziario e non giudiziario alle esigenze specifiche dei minori nei procedimenti penali, amministrativi e civili, a prescindere dalla loro condizione o capacità. Esse dovrebbero essere usate in settori molto specifici del diritto, come la legislazione in materia di tutela dei minori che vige in molti Stati membri.

25. In questo contesto, le linee guida cercano di agevolare l'attuazione dei principi guida della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Allo stesso modo, tutti i diritti sanciti dalla CEDU e confermati dalla Corte devono applicarsi con la medesima forza tanto ai minori che agli adulti.

26. Poiché esiste un netto distacco tra le presenti disposizioni e i diritti attuali dei minori, la relazione esplicativa effettua frequenti rinvii a buone prassi, in fatto e in diritto, reperite negli Stati membri e nella giurisprudenza, le quali possono servire come informazioni utili e fonte d'ispirazione.

5. F. Tulkens, *International justice for children*, monografia n. 3, Edizioni del Consiglio d'Europa, 2009, pagg. 17-33.

6. Ciò risulta più che mai necessario se si considera che il mandato del gruppo di esperti su una giustizia a misura di minore comprende la ricerca delle lacune in questa materia.

Relazione esplicativa

Preambolo

27. Le principali organizzazioni internazionali che si occupano di diritti dell'uomo, quali le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, hanno già sviluppato norme e orientamenti importanti concernenti i diritti dei minori, di cui si terrà conto nella sede opportuna. Il preambolo menziona le norme che sono di particolare rilevanza in questo ambito, senza impedire agli Stati membri di introdurre o applicare disposizioni più stringenti o misure più favorevoli. Invita inoltre gli Stati membri a ratificare rapidamente le convenzioni pertinenti del Consiglio d'Europa concernenti i diritti dei minori e in questo senso costituisce una misura pratica, in quanto alcuni di questi strumenti non sono stati ratificati da un numero elevato di Stati.⁷

I. Ambito di applicazione e finalità

28. L'ambito di applicazione e la finalità dello strumento sono trattati ai punti da 1 a 3. Come già indicato, le linee guida si applicano al diritto penale, civile e amministrativo, e mirano a garantire che tutti i diritti dei minori in questi procedimenti siano pienamente rispettati, sottolineando il giusto equilibrio con i diritti di altre parti coinvolte.

II. Definizioni

29. La definizione di “minore” è formulata in conformità all'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e all'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (serie dei trattati europei n. 160). La CEDU accorda diritti a “ogni persona” e non esclude coloro che non

7. Documento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (AS/Jur (2009)40) intitolato “The specificity and added value of the *acquis* of the Council of Europe treaty law” (La specificità e il valore aggiunto dell'*acquis* nel diritto dei trattati del Consiglio d'Europa).

hanno raggiunto la maggiore età. Può accadere che una persona di età inferiore a 18 anni non sia considerata un minore, per esempio in casi di emancipazione esistenti in svariati Stati membri.

- 30.** La definizione di “genitore” di cui alla lettera b) comprende tutti i soggetti aventi responsabilità genitoriale, che non sempre sono i genitori biologici, ma possono anche essere altre persone in possesso di detta responsabilità quali tutori o rappresentanti legali designati.
- 31.** Mentre la giustizia “a misura di minore” è definita alla lettera c), il testo insiste altresì sul punto che la sua portata è più vasta rispetto al sistema giudiziario attuale e ai procedimenti giudiziari. Esso è rivolto a tutti i professionisti che operano con i minori in procedimenti giudiziari e stragiudiziari. Anche settori come la polizia e i servizi sociali e di salute mentale sono responsabili della creazione di una giustizia più a misura di minore. Le linee guida si impegnano a garantire che i diritti dei minori siano conosciuti e scrupolosamente rispettati da tutti questi professionisti.

III. Principi fondamentali

A. Partecipazione⁸

- 32.** Il principio della partecipazione, secondo cui i minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione e i loro punti di vista su ogni questione che li riguarda, è uno dei principi guida della

8. Per maggiori informazioni, v. commento generale n. 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009) e commenti al paragrafo IV, lettera D, numero 3, il diritto di essere ascoltato. Cfr. anche raccomandazione del Comitato dei ministri n. R (98) 8 sulla partecipazione dei minori alla vita familiare e sociale del 18 settembre 1998, paragrafo 4, secondo cui la partecipazione è un fattore decisivo per garantire la coesione sociale e per vivere in una democrazia in conformità ai valori di una società multiculturale e ai principi della tolleranza; mentre al paragrafo 5 stabilisce che la partecipazione dei minori è fondamentale nell'influencare le condizioni della loro vita; detta partecipazione non implica solo il coinvolgimento nelle istituzioni e l'assunzione di decisioni, ma soprattutto un modello generale di democrazia, pertinente in ogni ambito della vita sociale e familiare. Si veda inoltre la Corte europea dei diritti dell'uomo (grande sezione), sentenza del 16 dicembre 1999, *T. c. Regno Unito*, n. 24724/94, punto 83, e sentenza del 16 dicembre 1999, *V. c. Regno Unito*, n. 24888/94, punto 85: “[...] L'articolo 6, letto nel suo complesso, garantisce il diritto di un imputato di partecipare effettivamente al processo penale che lo riguarda”.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.⁹ Mentre ciò non implica che le loro opinioni siano sempre seguite, le linee guida prevedono che esse vengano sempre debitamente prese in considerazione e che venga loro mostrato il giusto rispetto, tenendo conto dell'età, del grado di maturità e delle circostanze del caso, conformemente al diritto processuale nazionale.

- 33.** Il rinvio all'espressione “capace di discernimento”¹⁰ non dovrebbe essere considerato alla stregua di una restrizione, ma piuttosto un dovere in capo alle autorità di valutare pienamente, per quanto possibile, la capacità del minore. Anziché pervenire alla troppo rapida conclusione che il minore sia incapace di discernimento, gli Stati dovrebbero presumere che di fatto un minore disponga di tale capacità. Non spetta al minore dimostrarla. In linea con il diritto in materia di diritti dei minori, il testo della parte III A. 2 sottolinea il messaggio essenziale secondo cui i minori sono titolari di diritti.
- 34.** Gli Stati sono scoraggiati dall'introdurre limiti di età standardizzati.¹¹ Le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato dichiarano altresì che “l'età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto di un minore di partecipare pienamente al procedimento giudiziario”.¹²
- 35.** Nelle cause in diritto di famiglia, i minori dovrebbero essere inclusi nelle discussioni prima dell'adozione di ogni decisione che riguardi il loro benessere presente e/o futuro. Tutte le misure volte a garantire che i minori siano coinvolti nei procedimenti giudiziari dovrebbero rientrare nella responsabilità del giudice, il quale dovrebbe verificare che i minori siano effettivamente coinvolti nel procedimento e siano assenti solo quando essi hanno rifiutato di prendervi parte o possiedono un livello di maturità e di comprensione tale da renderne impossibile la partecipazione. Le organizzazioni di volontariato e i mediatori civili dei minori dovrebbero compiere ogni sforzo al fine di garantire che questi

9. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, articolo 12.

10. *Ibid.*, articolo 12, paragrafo 1.

11. Commento generale n. 12 sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltati, paragrafi 20-21 (CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009).

12. Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e sociale del 22 luglio 2005, paragrafo 18).

ultimi siano coinvolti nei procedimenti in materia di diritto di famiglia e non siano confrontati con un *fait accompli*.¹³

In una causa vertente su un imputato minorenne con un basso livello di comprensione, la Corte ha rilevato che la partecipazione effettiva in questo contesto presuppone che l'imputato abbia una piena comprensione della natura del procedimento giudiziario e di cosa vi sia in gioco per la sua persona, compreso il significato di ogni pena che possa essergli applicata. Vale a dire che il o la minore, se necessario con l'assistenza, per esempio, di un interprete, un avvocato, un operatore sociale o un amico, dovrebbe essere in grado di comprendere il senso generale di ciò che viene detto in tribunale. L'imputato dovrebbe essere in grado di seguire ciò che viene sostenuto dai testimoni d'accusa e, se rappresentato legalmente, di spiegare ai propri avvocati la sua versione dei fatti, di indicare ogni dichiarazione dalla quale dissente e di renderli edotti di ogni fatto che dovrebbe essere presentato nella sua difesa.¹⁴ Inoltre, è essenziale che egli venga processato in un tribunale specializzato che sia in grado di considerare pienamente e tenere debitamente conto delle carenze di cui soffre, adeguando conseguentemente il procedimento.¹⁵

Analogamente, nel caso *Sahin c. Germania*, la Corte ha concluso in una causa di affidamento che sarebbe eccessivo affermare che i giudici nazionali sono sempre tenuti ad ascoltare un minore in giudizio sulla questione del diritto di visita spettante a un genitore che non ha l'affidamento, bensì la questione dipende dalle circostanze specifiche del caso, nel rispetto dell'età e del grado di maturità del minore interessato.¹⁶

13. Alcuni Stati membri penalizzano i genitori che omettono di onorare gli impegni di visita e di affidamento nonostante il fatto che possa essere il minore stesso a rifiutarsi di attenervisi. In altri Stati può accadere che ai genitori vengano comminate pene detentive per aver omesso di rispettare la sentenza di un giudice, mentre tale eventualità potrebbe essere evitata coinvolgendo il minore nella decisione adottata per suo conto.

14. Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), sentenza del 15 giugno 2004, *S.C. c. Regno Unito*, n. 60958/00, punto 29.

15. Corte europea dei diritti dell'uomo, *ibid.*, punto 35.

16. Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), sentenza dell'8 luglio 2003, *Sahin c. Germania*, n. 30943/96, punto 73.

Da ultimo, in un altro caso di affidamento, *Hokkannen c. Finlandia*, la Corte ha giudicato una ragazzina dodicenne sufficientemente matura perché i suoi punti di vista siano presi in considerazione e che pertanto il diritto di visita non dovrebbe essere accordato contrariamente ai suoi desideri.¹⁷

B. L'interesse superiore del minore

- 36.** L'interesse superiore dei minori dovrebbe essere tra i primi aspetti da considerare in tutti i casi in cui sono coinvolti. La valutazione della situazione specifica deve essere svolta con accuratezza. Riconoscendo la complessità dell'esercizio, le presenti linee guida promuovono lo sviluppo di metodi multidisciplinari per la valutazione dell'interesse superiore del minore. Tale valutazione diviene ancora più difficile quando l'interesse deve risultare in equilibrio con gli interessi di altre parti coinvolte, come altri minori, genitori, vittime, ecc. Essa dovrebbe essere condotta professionalmente, caso per caso.
- 37.** L'interesse superiore del minore deve essere sempre considerato unitamente ad altri suoi diritti, per esempio il diritto di essere ascoltato, il diritto di essere protetto dalla violenza, il diritto di non essere separato dai genitori, ecc..¹⁸ Un approccio globale deve costituire la regola.
- 38.** Va osservato come nell'ambito della giustizia minorile si faccia un ricorso limitato al principio dell'"interesse superiore", al contrario di quanto accade nelle cause in materia di diritto di famiglia. In molti Stati membri del Consiglio d'Europa emerge la preoccupante tendenza che vede i rei minori trattati alla stregua di adulti.¹⁹ Va da sé che i diritti di tutti i minori devono essere rispettati, anche quelli di coloro che violano la legge. Un approccio strettamente punitivo non è in conformità ai principi guida della giustizia

17. Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione), sentenza del 23 settembre 1994, *Hokkannen c. Finlandia*, n. 19823/92, punto 61.

18. Per suggerimenti pratici, cfr. le Linee guida dell'UNHCR sulla determinazione del superiore interesse del minore del 2008 (www.unhcr.org/refworld/docid/148480c342.html).

19. Cfr. T. Hammarberg (www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints) (2009).

minorile come formulati all'articolo 40 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.²⁰ Gli interventi di natura più spiccatamente socio-educativa sono molto più in linea con questo strumento e si sono dimostrati anche più efficaci nella pratica.²¹

In svariati procedimenti in materia di diritto di famiglia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che i giudici nazionali dovrebbero valutare la difficile questione dell'interesse superiore del minore sulla base di una relazione psicologica ragionata, indipendente e aggiornata, e che il minore, se possibile, e in considerazione della sua età e del suo grado di maturità, dovrebbe essere ascoltato dallo psicologo e dal giudice su questioni di visita, dimora e affidamento.²²

Nella causa *Bronda c. Italia*, l'interesse del minore è stato ritenuto prevalente rispetto a quello di altre parti coinvolte: "(...) mentre occorre trovare un giusto equilibrio tra l'interesse di S. nel rimanere con i suoi genitori adottivi e quello della sua famiglia naturale nel tenerla con sé, la Corte attribuisce un peso particolare all'interesse prevalente della minore che, ora quattordicenne, ha sempre fermamente sostenuto di non voler lasciare la sua casa adottiva. Nella presente causa, l'interesse di S. prevale su quello dei suoi nonni".²³

La Corte si è espressa in modo simile nella già citata causa *Sahin c. Germania*: "L'articolo 8 impone che le autorità nazionali trovino un giusto equilibrio tra gli interessi del minore e quelli dei genitori e che, facendo questo, particolare importanza venga attribuita all'interesse superiore del minore il quale, a seconda della sua

natura e serietà, può prevalere su quello dei genitori. In particolare, ai sensi dell'articolo 8 un genitore non può essere autorizzato ad adottare misure tali da essere lesive nei confronti dello sviluppo e della salute del minore".²⁴

Nella causa di adozione *Pini e altri c. Romania*, con riferimento al rifiuto del minore di essere adottato da una famiglia straniera, la Corte ha statuito che, in siffatte questioni gli interessi del minore possono, a seconda della loro natura e serietà, prevalere su quelli del genitore.²⁵

C. Dignità

39. Il rispetto della dignità è un requisito fondamentale dei diritti dell'uomo, che soggiace a molti strumenti giuridici esistenti.²⁶ Benché varie disposizioni delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato siano pertinenti in questo contesto, particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla dichiarazione ivi contenuta secondo cui "ciascun minore è un essere umano unico e prezioso e come tale la sua dignità individuale, i suoi specifici bisogni, interessi e la sua privacy dovrebbero essere rispettati e protetti".²⁷

40. Il testo di C.2 ripete la disposizione di cui all'articolo 3 della CEDU.

D. Protezione dalla discriminazione

41. Il divieto di discriminazione è anch'esso un principio ben definito nel diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo. L'articolo 2

20. Commento generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile (CRC/C/GC/10, del 25 aprile 2007), paragrafo 71. Cfr. anche raccomandazione del Comitato dei ministri n. R (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile.

21. Commento generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile (CRC/C/GC/10, del 25 aprile 2007).

22. Cfr. in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo (grande sezione), sentenza del 13 luglio 2000, *Elsholz c. Germania*, n. 25735/94, punto 53, e sentenza dell'8 luglio 2003, *Sommerfeld c. Germania*, n. 31871/96, punti 67-72. Si veda anche l'opinione parzialmente divergente del giudice Ress supportata dai giudici Pastor Ridurejo e Türmen in *Sommerfeld c. Germania* (ibid.), punto 2.

23. Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione), sentenza del 9 giugno 1998, *Bronda c. Italia*, n. 22430/93, punto 62.

24. Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), sentenza dell'8 luglio 2003, *Sahin c. Germania*, n. 30943/96, punto 66.

25. Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), sentenza del 22 giugno 2004, *Pini e altri c. Romania*, nn. 78028/01 e 78030/01, punto 155.

26. Si vedano, per esempio, il preambolo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il preambolo nonché l'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

27. Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e sociale del 22 luglio 2005), paragrafo III, punto 8, lettera a) e paragrafo I, punto 6.

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è considerato uno dei suoi principi guida. Il testo di D.1 menziona vari motivi ben noti di discriminazione.

42. Sulla questione specifica della “razza”, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) costituita in seno al Consiglio d'Europa, nella sua raccomandazione di politica generale n. 7 sulla legislazione nazionale contro il razzismo e la discriminazione razziale, precisa: “Poiché tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie, l'ECRI rifiuta le teorie basate sull'esistenza di ‘razze’ diverse”. In questa raccomandazione, tuttavia, l'ECRI ricorre a tale termine per garantire che le persone che sono generalmente ed erroneamente presunte appartenenti a un'altra razza” siano escluse dalla protezione prevista dalla legge.
43. Alcune categorie di minori particolarmente vulnerabili possono avere bisogno di una protezione speciale a tale riguardo. Il testo elenca alcune di queste categorie senza alcuna pretesa di esaustività, in quanto non si possono escludere altri motivi di discriminazione.
44. Altri importanti fattori di discriminazione nell'ambito dei diritti dei minori sono l'età e la capacità. Anche i minori di giovanissima età o i minori senza piena capacità di far valere i propri diritti sono titolari di diritti. Per questi minori è necessario sviluppare metodi alternativi di rappresentanza al fine di evitare forme di discriminazione.

E. Principio dello Stato di diritto²⁸

45. Senza tentare di definire il concetto di “principio dello Stato di diritto”,²⁹ alcuni suoi elementi sono illustrati in E.1 ed E.2.

28. Si veda anche la relazione a cura della Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo, “Access of children to justice – Specific focus on the access of children to the European Court of Human Rights” (Accesso dei minori alla giustizia – Approfondimento specifico sull'accesso dei minori alla Corte europea dei diritti dell'uomo) e la relativa giurisprudenza in materia di accesso dei minori alle giurisdizioni nazionali in “Compilation of texts related to child-friendly justice” (Compilazione di testi riguardanti una giustizia a misura di minore), direzione generale dei Diritti umani e degli affari legali, 2009, pagg. 11-19.

29. Brian Z. Tamanaha ha ricondotto l'idea ad Aristotele: “Per la qual cosa è meglio, che la legge comandi, che nessun altro particolare cittadino”, e continua: affermando che anche i custodi della legge ubbidiscono ad essa. Citazione da Tom Bingham, *The Rule of Law*, Allen Lane, Penguin Group, 2010, pag. 3.

L'intero testo è influenzato dall'opinione della Corte secondo cui il principio dello Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è insito in tutti gli articoli della Convenzione.³⁰ Pertanto, il suo impatto dovrebbe essere percepito in tutti i procedimenti che riguardano i minori.

46. Il principio dello Stato di diritto sancisce, tra l'altro, il principio fondamentale secondo cui ogni persona è chiamata a rispondere dinanzi a leggi chiaramente definite e pubblicizzate, e detiene diritti tutelabili. Questo principio si applica a prescindere dall'età, sicché gli Stati membri sono tenuti a rispettare e supportare i diritti fondamentali di tutti, minori inclusi. L'applicazione del principio dello Stato di diritto con riferimento ai minori necessita, tra l'altro, dell'attuazione del diritto alla presunzione d'innocenza e del diritto a un equo processo, compresi l'assistenza legale indipendente e l'accesso effettivo a un avvocato o ad altra istituzione o soggetto che, secondo il diritto nazionale, è responsabile della difesa dei diritti dei minori.
47. I principi del *nullum crimen sine lege* e *nulla poena sine lege* sono validi nei confronti tanto dei minori quanto degli adulti e costituiscono un elemento cardine del sistema giuridico penale di una società democratica.³¹ Tuttavia, nell'ambito del comportamento antisociale – anche se non di rilevanza penale – dei minori, in alcuni Stati membri si è registrata la tendenza ad applicare ulteriori interventi, compresa la privazione della libertà. Con il pretesto della tutela della società da un comportamento antisociale, i minori sono inseriti in schemi d'intervento in una maniera che non sarebbe tollerata se applicata nei confronti degli adulti. Le tutele giuridiche standard, quali l'onere della prova attribuibile allo Stato e il diritto a un equo processo, non sono sempre presenti. In molti paesi, i principi di base del diritto penale non sono pienamente applicati nei confronti dei minori come avviene per gli adulti. I minori sono ancora puniti per i cosiddetti “illeciti connessi allo status di minorenne” (atti che non sono definiti nel diritto come reati veri e propri e che rimarrebbero impuniti se commessi da un adulto).³²

30. *Ukraine-Tyumen c. Ucraina*, n. 22603/02, punto 49, 22 novembre 2007.

31. Articolo 7 della CEDU, articolo 40, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

32. Cfr. “Report on Status Offences” (Relazione sugli illeciti connessi allo status di minorenne) del CRIN sul sito http://www.crin.org/docs/Status_Offences_doc_2_final.pdf.

48. Affinché il principio dello Stato di diritto sia rispettato in modo effettivo e adeguato, con particolare riguardo ai minori, al punto E.3 viene chiesto agli Stati membri di introdurre e/o mantenere in essere meccanismi di ricorso indipendenti ed efficaci, tenendo in considerazione la loro idoneità all'età e al livello di comprensione del minore.

IV. Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario

A. Elementi generali di una giustizia a misura di minore

49. Questi elementi di una giustizia a misura di minore sono pertinenti per tutte le parti possibili di un procedimento giudiziario o stragiudiziario e si applicano a prescindere dalla condizione del minore, quindi anche a gruppi specifici di minori particolarmente vulnerabili.

1. Informazione e consulenza

50. In ogni singolo caso, dal primo contatto vero e proprio con il sistema giudiziario e in ogni fase del procedimento, al minore dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie e pertinenti.³³ Tale diritto si applica in uguale misura ai minori in quanto vittime, presunti colpevoli o parti coinvolte o interessate.³⁴ Benché non risulti sempre pratico trasmettere informazioni al primo contatto del minore con le autorità competenti, ciò andrebbe fatto il prima possibile. Tuttavia, vi possono essere situazioni in cui le informazioni non dovrebbero essere comunicate ai minori (qualora ciò sia contrario al loro interesse superiore).

33. Ciò rappresenta un compito importante dei mediatori civili dei minori e delle organizzazioni per i diritti dei minori.

34. Questo diritto è previsto anche in una serie di strumenti quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (articolo 13, paragrafo 1; articolo 37, lettera d); articolo 40, paragrafo 2, lettera b), punto (ii) e articolo 42), le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (risoluzione 2005/20, del Consiglio economico e sociale del 22 luglio 2005, paragrafo VII) e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (serie dei trattati europei, n. 160, articolo 3).

51. I minori devono essere informati sui loro diritti,³⁵ ma anche sugli strumenti cui possono ricorrere per esercitare i loro diritti o difenderli se necessario.³⁶ Questo rappresenta il primo presupposto per la tutela dei loro diritti. Nella parte IV.A.1, la linea guida (1) fornisce un elenco dettagliato, ma non esaustivo, di informazioni che i minori e i loro genitori dovrebbero ricevere.

52. Può accadere che i minori non ricevano informazioni complete e oggettive. I genitori non sempre condividono tutte le informazioni pertinenti e quelle che forniscono possono essere poco obiettive. In questo contesto, il ruolo svolto dagli avvocati, dai mediatori civili e dai servizi legali per i minori è molto importante.

53. La linea guida 2 ribadisce il diritto del minore di ricevere le informazioni e la consulenza in un linguaggio comprensibile, adatto all'età, al grado di maturità e alle capacità.

54. Le informazioni sul sistema processuale comprendono la necessità di indicazioni dettagliate circa il modo in cui la procedura avrà luogo, la posizione e il ruolo del minore, il modo in cui l'audizione sarà condotta, la durata prevista, l'importanza e l'impatto della testimonianza resa, le conseguenze di un determinato atto, ecc. I minori devono comprendere cosa sta accadendo, come la situazione potrebbe evolvere o evolverà, quali opzioni hanno a disposizione e quali saranno le relative conseguenze. Essi devono essere informati sulle soluzioni alternative possibili al procedimento. In alcuni casi, la mediazione può essere più appropriata di un procedimento giudiziario, mentre in altre circostanze il ricorso a un giudice può offrire a un minore garanzie maggiori. Le diverse conseguenze di tale scelta devono essere chiaramente spiegate al minore, in modo tale che egli possa prendere una decisione ben informata, benché in ogni caso egli possa non essere necessariamente il responsabile della decisione. Tali informazioni potrebbero essere fornite mediante una serie di materiali a misura di minore contenenti le informazioni legali pertinenti (linea guida 4).

35. Articolo 42 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

36. Ciò non dovrebbe limitarsi alle informazioni legali in senso stretto, ma anche, per esempio, comprendere informazioni sull'esistenza di un mediatore civico o di altri servizi per i minori.

55. La linea guida 5 impone l'obbligo di trasmettere tempestivamente e direttamente sia al minore sia ai genitori le informazioni su tutti i capi di accusa a carico del minore e sui diritti spettanti a quest'ultimo in tali casi. Il minore deve essere altresì informato sulle decisioni assunte dalla procura, sugli sviluppi post-dibattimentali pertinenti e sul modo in cui sarà determinato l'esito della causa. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni concernenti i possibili meccanismi di ricorso, i sistemi disponibili di gratuito patrocinio, rappresentanza o altra consulenza possibile, cui il minore possa avere diritto. Quando viene pronunciata una sentenza, la motivazione dovrebbe essere formulata in maniera tale che il minore possa comprenderla appieno. Ciò diviene ancora più importante per i minori che presentano bisogni educativi speciali o bassi livelli di alfabetizzazione.³⁷

56. Nel caso di controversie in materia di diritto di famiglia e di diritto transfrontaliero, a seconda del grado di maturità e del livello di comprensione, il minore dovrebbe ricevere informazioni professionali circa l'accesso alla giustizia nelle varie giurisdizioni e le implicazioni del procedimento sulla sua vita. I minori sono confrontati a sfide particolari in presenza di una storia di abuso e/o conflitto familiare.

Nella causa di *V. e T. c. il Regno Unito*, la Corte ha osservato che la partecipazione effettiva in giudizio presuppone che l'imputato abbia una piena comprensione della natura del procedimento giudiziario, incluso il significato di ogni pena che possa essergli applicata. Pertanto, i rei minori devono essere rappresentati in ogni caso da avvocati qualificati con esperienza nel campo.³⁸

37. Le informazioni possono essere tradotte in una lingua che il minore comprende (una lingua straniera, Braille o altro ancora), come avviene per gli adulti, e la terminologia giuridica formale deve essere spiegata in modo tale che il minore possa comprenderne appieno il significato.

38. Corte europea dei diritti dell'uomo (grande sezione), sentenza del 16 dicembre 1999, *T. c. Regno Unito*, n. 24724/94, punto 88, e sentenza del 16 dicembre 1999, *V. c. Regno Unito*, n. 24888/94, punto 90.

In alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa sono disponibili servizi privati o sovvenzionati per i minori, in cui essi possono ottenere informazioni sui diritti loro spettanti in generale o informazioni di base sulle questioni legali specifiche che li riguardano. In determinati Stati membri, come il Belgio e i Paesi Bassi, esistono "sportelli per la tutela dei diritti dei minori",³⁹ i quali possono indirizzare questi ultimi a un avvocato, fornire loro assistenza nell'esercizio dei loro diritti (per esempio, scrivendo a un giudice di procedere alla loro audizione in un procedimento), ecc.

2. Protezione della vita privata e familiare

57. L'anonimato e la protezione dei dati personali con riferimento ai mass media possono essere necessari per il minore, come sancito da svariati strumenti.⁴⁰ A tale riguardo, va fatta particolare menzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale (serie dei trattati europei n. 108),⁴¹ la quale elenca un insieme di norme comunemente accettate concernenti in particolare la raccolta e il trattamento dei dati e la qualità degli stessi. Come nel caso della CEDU, i minori godono di tutti i diritti previsti da questa Convenzione, benché essa non faccia alcun esplicito riferimento ai diritti dei minori. Inoltre, l'articolo 6 prevede

39. Il "Kinderrechtswinkel" a Gand e Bruges e il "Service Droits des jeunes" nelle città più importanti della comunità francofona in Belgio.

40. A titolo esemplificativo, l'articolo 11, paragrafo 3, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (serie dei trattati europei n. 197) si occupa della vita privata e protegge i dati personali invitando gli Stati a istituire misure di regolazione per i media. Le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e sociale del 22 luglio 2005, paragrafo X, punto 27) affermano: "Le informazioni relative alla partecipazione di un minore a un procedimento giudiziario dovrebbero essere protette. Ciò può essere conseguito mantenendo riservate le informazioni che possono portare a identificare un minore vittima o testimone in un procedimento giudiziario e limitando la divulgazione delle stesse". Ciò è descritto anche nelle Regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino del 1985, articolo 8), in base alle quali il diritto del minore alla vita privata deve essere rispettato in ogni fase al fine di evitare che gli venga arrecato pregiudizio mediante un eccesso di pubblicità o un processo di etichettamento. In linea di principio, non deve essere pubblicata alcuna informazione che possa comportare l'identificazione di un reo minore.

41. Questo strumento presenta una vocazione globale, in quanto è aperto all'accesso da parte degli Stati che non fanno parte del Consiglio d'Europa, se la loro legislazione è conforme ai requisiti della Convenzione.

speciali tutele relative ai dati sensibili, quali i dati personali connessi a condanne penali. Altre categorie di dati potrebbero essere definite sensibili dal diritto nazionale o trattate come tali dalle autorità pubbliche, consentendo una migliore protezione della vita privata dei minori. A titolo esemplificativo, uno strumento⁴² elenca le categorie seguenti: i procedimenti disciplinari, la registrazione di casi di violenza, il trattamento sanitario a scuola, l'orientamento scolastico, l'insegnamento speciale per disabili e l'assistenza sociale per gli alunni meno abbienti.

58. Nel suo commento generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile,⁴³ il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia raccomanda, tra l'altro, procedimenti a porte chiuse, il mantenimento della riservatezza delle informazioni, la pronuncia di una sentenza che non riveli l'identità del minore, ecc. La Corte include la possibilità che le udienze si svolgano a porte chiuse quando lo esige l'interesse del minore o la protezione della sua sfera privata,⁴⁴ e la linea guida 9 rammenta agli Stati membri questa buona prassi. Tuttavia, questo principio dovrebbe essere conciliato con il principio del libero accesso al procedimento giudiziario, che vige in molti Stati membri.

59. Altri modi possibili volti a proteggere la vita privata nei media sono, tra l'altro, la concessione dell'anonimato o di uno pseudonimo, l'utilizzo di schermi o voci camuffate, la cancellazione da tutti i documenti di nomi e altri elementi che possano portare all'identificazione di un minore e il divieto di ogni forma di registrazione (foto, audio e video), ecc.

60. Gli Stati membri hanno obblighi positivi al riguardo. La linea guida 7 ribadisce che il monitoraggio dei codici di condotta professionali o giuridicamente vincolanti per la stampa è essenziale, se si considera che ogni danno arrecato a seguito della pubblicazione di nomi e/o foto è irreparabile.

42. Parere 2/2009 del Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati sulla protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole).

43. Commento generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile (CRC/C/GC/10 del 25 aprile 2007).

44. Articolo 63 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo.

61. Benché il principio di mantenere le informazioni identificabili inaccessibili al pubblico generale e alla stampa rimanga il principio guida, potrebbe accadere che, in via del tutto eccezionale, il minore tragga vantaggio dalla divulgazione o persino dall'ampia pubblicizzazione del caso, per esempio, in caso di sottrazione di minore. Parimenti, la questione in gioco potrebbe beneficiare di un'esposizione pubblica per stimolare forme di supporto o sensibilizzazione.

62. La questione della vita privata è di particolare rilevanza in alcune misure volte ad affrontare il comportamento antisociale dei minori. Più specificamente, l'attuazione dei cosiddetti "Anti-Social Behaviour Orders" (o ASBO, ovvero provvedimenti contro il comportamento antisociale) nel Regno Unito, compresa la politica del "naming and shaming" (cioè la pubblicazione dei nomi dei colpevoli) indica che in tali casi i dati personali non sono sempre sottratti all'attenzione del pubblico generale. La linea guida 10 impone un severo obbligo al riguardo nei confronti di tutti i professionisti che operano con i minori ove vi sia un rischio di pregiudizio a danno del minore (si veda l'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, serie dei trattati europei n. 201).

Nella causa *B. e P. c. il Regno Unito*, la Corte ha stabilito che i procedimenti che riguardano la dimora dei minori dopo un divorzio o una separazione costituiscono il principale esempio di casi in cui l'esclusione della stampa e del pubblico può essere giustificata per proteggere la vita privata del minore o di altre parti ed evitare di arrecare pregiudizio al corso della giustizia.⁴⁵

Inoltre, nella causa *V. c. il Regno Unito* la Corte ha statuito che, "nel caso di un minore accusato di un grave reato, il quale susciti un elevato interesse mediatico e un grande impatto sul pubblico, sarebbe d'uopo condurre l'udienza in modo tale da ridurre il più possibile il suo senso di soggezione e inibizione".⁴⁶

45. Corte europea dei diritti dell'uomo, *B. e P. c. Regno Unito*, sentenza del 24 aprile 2001, nn. 36337/97 e 35974/97, punto 38.

46. Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), sentenza del 16 dicembre 1999, *V. c. Regno Unito*, n. 24888/94, punto 87.

Nelle già menzionate cause di *V. e T. c. il Regno Unito*, ovvero i procedimenti penali contro due ragazzini che hanno assassinato un bambino in tenera età, la Corte ha stabilito tra l'altro che "(...) è essenziale che un minore imputato sia trattato in una maniera che tenga in piena considerazione la sua età, il suo grado di maturità e le sue capacità intellettuali ed emotive, e che siano adottate misure finalizzate a promuovere la sua capacità di comprendere e partecipare al procedimento".⁴⁷ Inoltre, "nel caso di un minore accusato di un grave reato che susciti un elevato interesse mediatico e un grande impatto sul pubblico sarebbe d'uopo condurre l'udienza in modo tale da ridurre il più possibile il suo senso di soggezione e inibizione".⁴⁸

3. Sicurezza (misure preventive speciali)

- 63.** Per quanto concerne i minori vittime di reati, le presenti linee guida s'ispirano ai principi delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato⁴⁹ e della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, la quale invita a provvedere alla sicurezza dei minori, delle loro famiglie e dei testimoni per loro conto contro l'intimidazione, la rappresaglia e la vittimizzazione ripetuta.⁵⁰
- 64.** La linea guida 11 rammenta che i minori, in particolare quelli vulnerabili, dovrebbero essere protetti da qualsiasi forma di pregiudizio. Essa s'ispira alle molte disposizioni vigenti al riguardo.
- 65.** La valutazione del personale addetto ai servizi dedicati alla tutela del minore, come raccomandato dalla linea guida 12, è stata introdotta in determinati Stati membri e comprende il controllo del casellario giudiziale e l'adozione di misure preliminari nel caso in cui un soggetto sia il presunto autore di reati penali contro i minori. Questo esercizio dovrebbe ovviamente rispettare la presunzione d'innocenza e l'indipendenza del sistema giudiziario.

47. Corte europea dei diritti dell'uomo (grande sezione) sentenze del 16 dicembre 1999, *T. c. Regno Unito*, n. 24724/94, punto 84, e *V. c. Regno Unito*, n. 24888/94, punto 86.

48. Corte europea dei diritti dell'uomo (grande sezione) sentenze del 16 dicembre 1999, *T. c. Regno Unito*, n. 24724/94, punto 85, e *V. c. Regno Unito*, n. 24888/94, punto 87.

49. Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e sociale del 22 luglio 2005).

50. Articolo 31, paragrafo 1 e segg.

- 66.** La linea guida 13 rammenta il principio fondamentale del bisogno speciale di protezione quando il presunto colpevole è un genitore, un familiare o una persona che si prende cura del minore.

4. Formazione di professionisti

- 67.** Come stabilito dalla linea guida 14, la formazione sulle capacità comunicative, sull'uso di un linguaggio a misura di minore e sullo sviluppo di conoscenze di psicologia infantile è necessaria per tutti i professionisti che operano con i minori (quali agenti di polizia, avvocati, giudici, mediatori, operatori sociali e altri esperti). Tuttavia, pochi di essi dispongono di conoscenze sui diritti dei minori e sulle questioni processuali in questo contesto.
- 68.** I diritti dei minori potrebbero e dovrebbero fare parte del curriculum, sia scolastico sia di specifici indirizzi accademici (diritto, psicologia, lavoro sociale, formazione dei funzionari di polizia, ecc.). Dovrebbero cioè essere studiati gli aspetti specifici dei diritti dei minori e della legislazione in materia di minori, come il diritto di famiglia, la giustizia minorile, il diritto d'immigrazione e di asilo, ecc. Gli Stati membri sono invitati a istituire corsi di formazione specifici.
- 69.** La summenzionata conferenza di Toledo (cfr. il paragrafo 6) ha concluso che "tutti i professionisti (in particolare giudici, psicologi e avvocati) che si occupano dei minori nell'ambito della giustizia dovrebbero essere sensibilizzati su questi temi e ricevere informazioni e formazione adeguate sulle tecniche di audizione più idonee".⁵¹

Da qualche anno l'ordine degli avvocati fiamminghi e la commissione degli avvocati dei minori offrono ai loro membri un corso biennale sui diritti dei minori. Le informazioni legali sono integrate da una formazione di base in psicologia e sviluppo minorile e da una formazione pratica, come la comunicazione con i minori. La partecipazione a tutti i moduli è obbligatoria al fine di ottenere il certificato di "avvocato dei minori". Nel 2010 sono stati formati 400 di questi avvocati.⁵²

51. www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Toledoconference_en.asp.

52. Maggiori informazioni (in fiammingo) sono reperibili sul sito www.jeugdadvocaat.be.

5. Approccio multidisciplinare

- 70.** Il testo delle linee guida nel loro complesso, e in particolare le linee guida da 16 a 18, incoraggiano gli Stati membri a rafforzare l'approccio interdisciplinare quando si opera con i minori.
- 71.** Nei casi che coinvolgono minori, i giudici e altri professionisti legali dovrebbero avvalersi del supporto e della consulenza di professionisti appartenenti a diverse discipline nell'adottare decisioni che hanno un impatto diretto o indiretto sul benessere presente o futuro del minore, tra cui la valutazione dell'interesse superiore del minore, dei possibili effettivi pregiudizievoli della procedura per il minore, ecc.
- 72.** Un approccio multidisciplinare ai minori in conflitto con la legge risulta particolarmente necessario. La conoscenza esistente e crescente della psicologia, dei bisogni, del comportamento e dello sviluppo dei minori non è sempre condivisa in modo sufficiente con i professionisti operanti nel campo dell'applicazione della legge.

In Islanda, Norvegia e Svezia i casi di abuso e violenza possono essere trattati nei cosiddetti "centri per i minori". Professionisti dei servizi sociali, esperti medici forensi, pediatri, funzionari di polizia e procuratori collaborano principalmente negli stadi iniziali di un'indagine condotta dai servizi sociali o dalla polizia. Essi organizzano e assegnano i diversi compiti da svolgere. All'interno di questi centri vengono condotti colloqui con i minori interessati, con la possibilità di ascolto da parte di una terza persona mediante collegamento video in una stanza adiacente. Vi sono inoltre locali adibiti alle visite mediche e all'attività di consulenza.

6. Privazione della libertà

- 73.** Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al modo in cui i giovani detenuti sono trattati in considerazione della loro intrinseca vulnerabilità. Misure pratiche per la detenzione dei minori sono suggerite in molti strumenti del Consiglio d'Europa, tra cui

la raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle norme europee per i rei minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti oppure le norme del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.⁵³ Come indicato nel precedente strumento, devono essere compiuti sforzi particolari volti a evitare la detenzione prima del procedimento. Gli organismi internazionali per la tutela dei diritti dei minori sono molto critici circa il suo utilizzo e stanno cercando di ridurlo.⁵⁴ Tuttavia, tale misura potrebbe continuare a essere necessaria in determinati casi, per esempio al fine di evitare il rischio di inquinamento probatorio, di intimidazione dei testimoni o quando vi è il rischio di collusione o fuga, ecc.

- 74.** Poiché già esistono numerose norme sui diritti dei minori privati della libertà,⁵⁵ le linee guida non necessitano di dilungarsi in inutili ripetizioni. Il principio fondamentale è che nessun diritto dei minori deve essere limitato, fatta eccezione per il diritto alla libertà, come conseguenza della privazione della libertà. Come le linee guida 19 e 20 chiaramente stabiliscono, i rimedi che implicano la detenzione, qualunque ne sia la forma, devono essere evitati il più possibile e dovrebbero costituire solo una misura di ultima istanza, utilizzata per il minore tempo possibile e circoscritta ai casi gravi.⁵⁶ Ciò rappresenta un obbligo giuridico vitale. Inoltre, è comunemente risaputo che la detenzione non diminuisce il rischio di recidiva.
- 75.** Come già indicato, le sezioni dedicate alla privazione della libertà e alla polizia non mirano a restituire un elenco esaustivo dei diritti e delle tutele, ma rappresentano un minimo assoluto dei diritti di cui i minori dovrebbero godere. La linea guida 21 dovrebbe essere letta in tal senso.

53. Norme del CPT (CPT/inf/E (2002) 1, Rev 2009 sul sito <http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm>).

54. Si vedano, per esempio, le osservazioni conclusive per il Belgio: "Il Comitato raccomanda che lo Stato parte: [...] (c) [...] garantisca, in conformità all'articolo 37 della Convenzione, che si ricorra alla privazione della libertà solo come misura di ultima istanza e per il minore tempo possibile, che le garanzie del giusto processo siano pienamente rispettate e che le persone di età inferiore ai 18 anni non siano detenute assieme agli adulti" [traduzione nostra] (CRC/C/15/Add. 178, paragrafo 32, lettera c), del 13 giugno 2002).

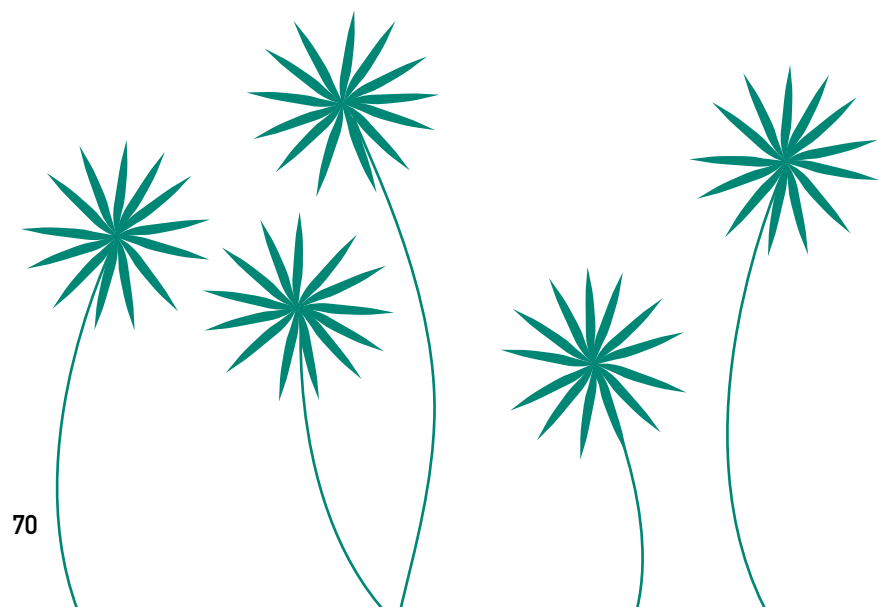
55. Articoli 37 e 40 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

56. Raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec(2008) 11, paragrafo 59, punto 1.

76. La questione se i minori vadano detenuti o meno assieme agli adulti non è nuova. In alcuni casi, quali quelli che coinvolgono i bambini di pochi mesi, può essere nel loro interesse superiore che essi non vengano separati da un genitore detenuto o, nel caso di minori di immigrati detenuti, che non vengano separati dalla loro famiglia. Alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa ritengono che in aree grandi a bassa densità di popolazione, la detenzione in strutture per adulti possa eccezionalmente essere nell'interesse superiore del minore (per esempio, al fine di agevolare la visita da parte dei genitori che possono risiedere a centinaia di chilometri di distanza). Tuttavia, tali casi necessitano di una particolare vigilanza da parte delle autorità penitenziarie, al fine di prevenire l'abuso dei minori da parte degli adulti.

77. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia è stato molto chiaro riguardo a tale questione, sulla base dell'articolo 37, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. La summenzionata raccomandazione CM/Rec(2008) 11 afferma altresì che i minori non devono essere detenuti in istituti per adulti, bensì in strutture apposite a loro destinate.

78. In vari punti si rammenta che le linee guida si applicano ai minori richiedenti asilo e che particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a questo gruppo particolarmente vulnerabile; i minori non accompagnati, che siano o meno richiedenti asilo, non dovrebbero essere privati della libertà solamente in conseguenza dell'assenza dello status di residente (linea guida 22).



Nella causa *Guvec c. Turchia*, la Corte ha ribadito i suoi commenti relativi a periodi eccessivi di detenzione, affermando espressamente che: “Almeno in tre sentenze riguardanti la Turchia, la Corte ha espresso dubbi circa la pratica della detenzione di minori prima del procedimento (cfr. *Selçuk c. Turchia*, n. 21768/02, punto 35, 10 gennaio 2006; *Koştı e altri c. Turchia*, n. 74321/01, punto 30, 3 maggio 2007; l'innanzi menzionata causa *Nart c. Turchia*, 20817/04, punto 34) e ha rilevato violazioni dell'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione per periodi considerevolmente più brevi rispetto a quelli trascorsi dal ricorrente nel caso de quo. Per esempio, in *Selçuk* il ricorrente aveva trascorso quattro mesi in detenzione all'età di 16 anni e in *Nart* il ricorrente 48 giorni all'età di 17 anni. Nel presente caso, il richiedente era detenuto dall'età di 15 anni ed è stato posto in custodia cautelare per un periodo eccedente di quattro anni e mezzo. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione la durata della custodia cautelare del ricorrente sia stata eccessiva”.⁵⁷

B. Una giustizia a misura di minore prima del procedimento giudiziario

79. Una questione complessa ma importante è quella che riguarda il limite dell'età minima per la responsabilità penale. Tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa questo limite si estende dall'età di otto anni alla maggiore età. Il testo della linea guida 23 si è ispirato alla raccomandazione CM/Rec(2008)11 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle norme europee per i rei minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo non impone alcun limite di età, mentre il commento generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile invita gli Stati membri a non fissare come età minima un limite troppo basso. Le Regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile veicolano un messaggio simile. La Rete europea dei difensori dei diritti dei minori (ENOC) chiede che l'età sia aumentata a 18 anni e raccomanda lo sviluppo di sistemi innovativi specifici per tutti i rei che non hanno raggiunto la maggiore, i quali si focalizzino in modo genuino sulla (ri)educazione, la reintegrazione e la riabilitazione.

⁵⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), sentenza del 20 gennaio 2009, *Guvec c. Turchia*, n. 70337/01, punti 109-110.

80. In generale, dovrebbe essere promosso e applicato un approccio preventivo e reintegrativo nell'ambito della giustizia minorile. La macchina giudiziaria penale non dovrebbe essere automaticamente messa in moto da reati di minore entità commessi da minori, qualora misure più costruttive ed educative permettano di conseguire un risultato migliore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero reagire agli illeciti in proporzione non solo alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche all'età, alla minore imputabilità e alle esigenze del minore e della società.

81. Le linee guida da 24 a 26 rammentano che in alcuni Stati membri l'attenzione è stata concentrata sulla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, tra l'altro mediante mediazione familiare, l'istituto della *diversion* e la giustizia riparativa. Ciò rappresenta uno sviluppo positivo e gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che i minori possano trarre vantaggio da queste procedure, a condizione che esse non siano usate come un ostacolo all'accesso alla giustizia da parte del minore.

82. Tali pratiche esistono già in molti Stati membri del Consiglio d'Europa e possono riferirsi a pratiche precedenti, concomitanti o successive al procedimento giudiziario. Esse acquistano particolare rilevanza nell'ambito della giustizia minorile. Le presenti linee guida non accordano preferenza ad alcuna soluzione alternativa stragiudiziale e dovrebbero trovare attuazione anche in quest'ambito, in particolare nelle controversie familiari che coinvolgono altre questioni oltre a quelle strettamente legali. Il diritto conosce limiti in questo settore e ciò può avere effetti pregiudizievoli nel lungo periodo. Gli accordi raggiunti in esito alla mediazione risultano essere più rispettati perché le parti interessate sono attivamente coinvolte e anche i minori sono in grado di svolgervi un ruolo. Si potrebbe considerare anche il ricorso obbligatorio ai servizi di mediazione prima del procedimento giudiziario, ciò non con l'intento di costringere le persone alla mediazione (il che sarebbe in contraddizione con l'idea globale di mediazione) bensì di offrire a chiunque l'opportunità di essere consapevole dell'esistenza di tale possibilità.

83. Benché si ritenga che i minori dovrebbero essere tenuti il più possibile lontano dai tribunali, il procedimento giudiziario non è necessariamente peggiore di un'alternativa stragiudiziale, fintanto che è in linea con i principi di una giustizia a misura di minore.

Analogamente ai procedimenti in aula, anche le soluzioni alternative possono implicare rischi con riferimento ai diritti dei minori, come per esempio il rischio di un calo di rispetto verso i principi fondamentali, quali la presunzione d'innocenza, il diritto all'assistenza legale, ecc. Ogni scelta operata dovrebbe pertanto guardare alla qualità distinta di un determinato sistema.

84. Nel commento generale n. 12, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia raccomanda che:⁵⁸ “In caso di ricorso alla *diversion* (ossia a procedure alternative ai procedimenti giudiziari), tra cui la mediazione, un minore deve avere la possibilità di esprimere un consenso libero e volontario e deve avere la possibilità di ottenere assistenza e consulenza legale nella determinazione dell'adeguatezza e della desiderabilità della *diversion*”. La linea guida 26 chiede, tuttavia, che ai minori sia garantito un livello equivalente di tutele nei procedimenti giudiziari e stragiudiziari.

85. In sintesi, il testo delle linee guida incoraggia l'accesso agli organi giurisdizionali nazionali da parte dei minori in quanto titolari di diritti in conformità alla giurisprudenza della Corte, alla quale essi possono accedere ogniqualvolta lo desiderano. Tale accesso è, tuttavia, equilibrato e conciliato con le soluzioni alternative al procedimento giudiziario.

Nel cantone di Friburgo, in Svizzera, è stato elaborato uno schema di mediazione per i minori in conflitto con la legge. Alla ricerca di un equilibrio tra riparazione e retribuzione, la mediazione considera i diritti e gli interessi della vittima e dell'autore del reato. Nei casi in cui determinati criteri siano soddisfatti, il giudice può rinviare la causa a un mediatore. Mentre il mediatore è incaricato della mediazione in quanto tale, la causa penale rimane di competenza del giudice. Che si addivenga o meno a un accordo tra le parti, l'esito della mediazione viene comunicato al giudice, il quale può provvedere alla stesura dell'accordo o continuare il procedimento qualora non sia stato raggiunto alcun accordo.

⁵⁸ Commento generale n. 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009), punto 59.

In Norvegia, le coppie che hanno figli minori di 16 anni e presentano la domanda di divorzio devono tentare la mediazione prima di poter avviare un procedimento giudiziale. Lo scopo è aiutare i genitori a raggiungere un accordo amichevole riguardante la dimora dei minori, l'esercizio delle responsabilità genitoriali e i diritti di visita, al fine di garantire che l'interesse superiore dei minori sia preso in considerazione.

C. I minori e la polizia

- 86.** Anche la polizia dovrebbe applicare le linee guida per una giustizia a misura di minore. Ciò riguarda tutte le situazioni in cui i minori possano entrare in contatto con la polizia e, come definito dalla linea guida 27, è di particolare importanza quando si parla di minori vulnerabili.
- 87.** È evidente che un atteggiamento a misura di minore dovrebbe essere presente anche in situazioni potenzialmente rischiose, quali l'arresto o l'audizione di minori, trattate alle linee guida 28 e 29. Salvo in casi eccezionali, i genitori dovrebbero essere prontamente informati dell'arresto del minore e il minore dovrebbe avere sempre accesso a un avvocato o altro soggetto che, conformemente al diritto nazionale, è responsabile della difesa dei diritti dei minori, nonché il diritto di contattare i genitori o una persona di fiducia. Il contatto con i servizi per la tutela dei minori dovrebbe essere garantito dal momento dell'arresto.⁵⁹ Solo se i genitori non sono disponibili, dovrebbe essere contattata un'altra persona in cui il minore ripone fiducia (per esempio, i nonni).
- 88.** Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha sviluppato una serie di norme che si applicano alla detenzione dei minori da parte della polizia. Inoltre, nei suoi commenti alle norme europee

59. Una recente sentenza di un tribunale dei minori belga (Anversa, 15 febbraio 2010) ha assolto un reo minore, avendo il giudice rilevato che i diritti di difesa del minore erano stati violati in quanto questi non aveva ricevuto assistenza legale durante l'interrogatorio presso il commissariato di polizia, dove aveva riferito essere stato costretto ad ammettere di aver commesso i menzionati illeciti. Il giudice ha concluso che era stato violato l'articolo 6 della CEDU.

per i rei minori,⁶⁰ il Comitato ha precisato che tali norme dovrebbero espressamente prevedere che i minori detenuti dalla polizia non siano obbligati a rilasciare alcuna dichiarazione o firmare alcun documento concernente il reato di cui sono sospettati, se non in presenza di un avvocato o di una persona di fiducia che li assista. Tali norme sono supportate dalla linea guida 30. Gli Stati potrebbero utilmente considerare l'introduzione di unità speciali di polizia formate appositamente per l'adempimento di queste funzioni.

In *Okkali c. Turchia*, la Corte ha riesaminato il caso di un ragazzino dodicenne arrestato dalla polizia, che lamentava di aver subito un maltrattamento. La Corte ha ritenuto che egli, essendo un minore, avrebbe dovuto fruire di una maggiore tutela e che le autorità avevano omesso di prendere in considerazione la sua particolare vulnerabilità. La Corte ha aggiunto che in simili casi si dovrebbe procedere all'assegnazione di un avvocato che assista il minore e che i genitori (o i legali rappresentanti) dovrebbero essere informati della detenzione.⁶¹

Nella causa *Salduz c. Turchia*, la Corte ha rilevato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto un indagato diciassettenne non ha avuto accesso a un avvocato durante cinque giorni di custodia cautelare. La Corte ha affermato che: "affinché il diritto a un equo processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, rimanga sufficientemente 'pratico ed efficace', l'accesso a un avvocato dovrebbe essere garantito di norma dal primo interrogatorio di un indagato da parte della polizia (...)".⁶² La Corte ha altresì notato che uno degli elementi specifici del caso era costituito dall'età del ricorrente. Tenendo conto di un numero significativo di strumenti giuridici internazionali pertinenti e riguardanti l'assistenza legale dei minori in custodia cautelare, la Corte ha sottolineato l'importanza fondamentale di garantire l'accesso a un avvocato nel caso in cui la persona detenuta sia un minore.⁶³

60. CPT, 18° relazione generale (2007-2008), punto 24.

61. Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), sentenza del 17 ottobre 2006, *Okkali c. Turchia*, n. 52067/99, punti 69 e segg.

62. Corte europea dei diritti dell'uomo (grande sezione), sentenza del 27 novembre 2008, *Salduz c. Turchia*, n. 36391/02, punto 55.

63. *Ibid.*, punti 56-62.

D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario

89. Questi elementi di una giustizia a misura di minore dovrebbero essere applicati in tutti i procedimenti; civili, penali e amministrativi.

1. Accesso alla giustizia e al procedimento giudiziario

90. Benché i minori siano giuridicamente considerati titolari di diritti, come stabilito dalla linea guida 34, essi non sono sempre capaci di esercitarli in modo efficace. Nel 1990, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella sua Raccomandazione n° 1121(1990) sui diritti del bambino, ha sottolineato che “i minori godono di diritti che possono esercitare essi stessi in modo indipendente, anche nei confronti degli adulti che vi si oppongono”.⁶⁴ L'articolo 37, lettera d), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prevede un certo diritto all'iniziativa legale da parte del minore, nell'ambito della quale egli può contestare la legalità della sua privazione della libertà. Attualmente l'istituzione di procedure di ricorso ai sensi della Convenzione gode di grande supporto.⁶⁵ Ci si augura che ciò garantisca ai minori gli stessi tipi di strumenti, volti a combattere le violazioni dei loro diritti, concessi agli adulti sulla base di svariate altre convenzioni sui diritti dell'uomo universali.

91. Nello stesso contesto, la CEDU riconosce a “ogni persona” i cui diritti siano stati violati il diritto a “un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale”.⁶⁶ Questa formulazione comprende chiaramente anche i minori. Ne consegue che i minori possono avviare procedimenti giudiziari, benché spesso essi non siano autorizzati a farlo secondo il diritto nazionale.⁶⁷

92. Considerato che la normativa in materia di incapacità giuridica dei minori è stata perlopiù predisposta nella prospettiva di tutelare i minori, ciononostante è di fondamentale importanza che questa

mancanza di capacità non sia usata contro di loro quando i loro diritti vengono violati o nessun altro li difende.

93. La linea guida 34 raccomanda altresì che la legislazione degli Stati membri agevoli, se del caso, l'accesso alla giustizia da parte dei minori che hanno una sufficiente conoscenza dei loro diritti, nonché l'uso di mezzi di ricorso per tutelare tali diritti sulla base di un'assistenza legale adeguata.

94. Deve essere prestata attenzione al forte nesso tra le questioni dell'accesso alla giustizia, la consulenza legale adeguata⁶⁸ e il diritto di esprimere un'opinione in un procedimento giudiziario. Lo scopo delle presenti linee guida non è incoraggiare i minori a rivolgersi al giudice senza ragione apparente o fondamento giuridico. Va da sé che i minori, al pari degli adulti, dovrebbero disporre di una solida base giuridica per avviare un procedimento giudiziario. Qualora i diritti del minore siano stati violati o debbano essere difesi e ogniqualvolta il rappresentante legale non vi provveda per conto del minore, dovrebbe esserci la possibilità di un riesame del caso da parte di un'autorità giudiziaria. L'accesso alla giustizia da parte dei minori può essere necessario anche nei casi in cui vi sia un potenziale conflitto di interessi tra il minore e il legale rappresentante.

95. L'accesso alla giustizia può basarsi su un limite di età stabilito o sulla nozione di un certo discernimento, grado di maturità o livello di comprensione. Entrambi i sistemi presentano vantaggi e svantaggi: un chiaro limite di età ha il vantaggio dell'obiettività per tutti i minori e garantisce la certezza del diritto. Tuttavia, la concessione di un accesso dei minori basata sul loro discernimento individuale offre l'opportunità di un adeguamento per ogni singolo bambino, a seconda del livello di maturità. Questo sistema può presentare dei rischi dovuti all'ampio margine di apprezzamento lasciato al giudice in questione. Una terza possibilità è rappresentata da una combinazione di entrambi: un limite stabilito di età legale, con la possibilità per un minore di età inferiore di superarlo.⁶⁹ Tuttavia, ciò potrebbe sollevare l'ulteriore problema del fatto che l'onere della prova della capacità di discernimento spetta al minore.

64. Raccomandazione n° 1121 (1990) sui diritti del bambino, punto 6.

65. La campagna per una procedura di ricorso secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

66. Articolo 13.

67. Cfr. relazione della Cancelleria della Corte, op. cit., pag. 5: “I minori sono autorizzati a rivolgersi al giudice ancorché essi non abbiano la facoltà, secondo il diritto nazionale, di avviare un procedimento giudiziario”.

68. Ciò è utile altresì per convincere il minore a non avviare un procedimento nel caso in cui non esista di fatto alcun fondamento giuridico o alcuna possibilità di successo.

69. A titolo esemplificativo, la legislazione belga ricorre talvolta al limite di età e talvolta al livello di discernimento.

96. Le presenti linee guida non impongono alcun limite di età, in quanto esso tende a essere troppo rigido e arbitrario e può portare a conseguenze davvero inique. Inoltre, non è in grado di tenere pienamente conto della diversità nelle capacità e nei livelli di comprensione tra i minori, i quali possono variare enormemente a seconda delle capacità di sviluppo individuali, delle esperienze di vita e delle abilità cognitive e di altro genere del minore. Un quindicenne può essere meno maturo di un dodicenne, mentre ragazzi molto giovani possono essere sufficientemente intelligenti da riuscire a valutare e comprendere la loro situazione specifica. Rispetto all'età, l'abilità, la maturità e il livello di comprensione sono più rappresentativi delle capacità reali del minore.

97. Pur riconoscendo che tutti i minori, a prescindere dall'età o dalle capacità, sono titolari di diritti, l'età svolge di fatto un ruolo importante nella pratica, in quanto i ragazzi molto giovani o i minori affetti da disabilità non sono in grado di proteggere da sé effettivamente i propri diritti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire sistemi in cui adulti designati siano in grado di agire per conto del minore. Tali adulti possono essere genitori, avvocati o altre istituzioni o soggetti che, secondo il diritto nazionale, sono responsabili della difesa dei diritti dei minori. Queste persone o istituzioni, oltre a essere coinvolte o riconosciute quando i procedimenti sono già pendenti, dovrebbero avere il mandato di avviare attivamente una causa ogniqualvolta il diritto di un minore sia stato violato o sia in pericolo di essere violato.

98. La linea guida 35 raccomanda che gli Stati membri rimuovano tutti gli ostacoli all'accesso alla giustizia da parte dei minori. Tra gli esempi, menziona le spese processuali e la mancanza di assistenza legale, ma prevede la rimozione anche di altri ostacoli. Tali ostacoli possono essere di natura diversa. Nel caso di un possibile conflitto di interessi tra minori e genitori, si dovrebbe evitare il requisito del consenso genitoriale. Occorre sviluppare un sistema in cui il rifiuto ingiustificato di un genitore non possa impedire a un minore di ricorrere alla giustizia. Altri ostacoli all'accesso alla giustizia possono essere di natura finanziaria o

psicologica. I requisiti processuali dovrebbero essere limitati il più possibile.⁷⁰

99. In alcuni casi, un minore non è in grado di affrontare determinati atti o decisioni durante la sua infanzia a seguito di traumi in casi di, per esempio, abuso sessuale o questioni familiari altamente conflittuali.

100. In tali casi, la linea guida 36 raccomanda che l'accesso alla giustizia sia concesso per un certo periodo di tempo dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a rivedere le loro norme relative alle restrizioni. La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (serie dei trattati europei n. 201) potrebbe utilmente fungere da fonte d'ispirazione al riguardo.⁷¹

Nella causa *Stubbings e altri c. il Regno Unito*,⁷² la Corte ha ritenuto che: “negli ultimi anni si è acquisita una crescente consapevolezza della serie di problematiche causate dall'abuso dei minori e dei suoi effetti psicologici sulle vittime, ed è possibile che le norme relative alle restrizioni in vigore negli Stati membri del Consiglio d'Europa debbano essere modificate al fine di tenere specificamente conto di questo gruppo di ricorrenti nel prossimo futuro”.⁷³

2. Assistenza e rappresentanza legale⁷⁴

101. Se i minori devono avere accesso a una giustizia che è genuinamente a misura di minore, gli Stati membri dovrebbero agevolare l'accesso a un avvocato o ad altra istituzione o soggetto che,

70. Si dovrebbe evitare un approccio alla rappresentanza troppo restrittivo o meramente tecnico. Cfr. I. Berro-Lefèvre, “Improving children's access to the European Court of Human Rights” (Migliorare l'accesso dei minori alla Corte europea dei diritti dell'uomo), *Giustizia minorile internazionale*, monografia n. 3, Strasburgo, Edizioni del Consiglio d'Europa, 2008, pagg. 69-78.

71. Articolo 33.

72. Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione), sentenza del 22 ottobre 1996, *Stubbings e altri c. Regno Unito*, nn. 22083/93; 22095/93, punto 56.⁶⁸ [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/MJU-28\(2007\)INFO1%20e.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/MJU-28(2007)INFO1%20e.pdf).

73. Punto 56.

74. Cfr. ChildONEurope, *Survey on the national systems of children's legal representation* (Indagine sui sistemi nazionali di rappresentanza legale dei minori), marzo 2008 (www.childoneurope.org). In questa indagine sono illustrati svariati modelli.

secondo il diritto nazionale, è responsabile della difesa dei diritti dei minori, i quali dovrebbero essere rappresentati in nome proprio quando vi sia, o vi possa essere, un conflitto di interessi tra il minore e i genitori o altre parti coinvolte. Questo è sostanzialmente il messaggio trasmesso dalla linea guida 37. La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (serie dei trattati europei n. 160)⁷⁵ afferma: “Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, in particolare (...) un rappresentante distinto, (...) un avvocato”.⁷⁶

102. La linea guida 38 raccomanda di garantire ai minori l'accesso al gratuito patrocinio. Ciò non dovrebbe necessariamente comportare un sistema totalmente separato. Il gratuito patrocinio potrebbe essere garantito alle stesse condizioni previste per gli adulti o a condizioni meno restrittive e dipendere dal reddito di chi detiene la responsabilità genitoriale o del minore stesso. In ogni caso, il sistema del gratuito patrocinio dev'essere efficace nella pratica.

103. La linea guida 39 descrive i requisiti professionali degli avvocati che rappresentano i minori. Altrettanto importante è che gli onorari dell'avvocato del minore non siano posti a carico, direttamente o indirettamente, dei genitori. Se un avvocato è pagato dai genitori, in particolare nei casi di interessi in conflitto, non vi è garanzia che questi sarà in grado di difendere le opinioni del minore in modo indipendente.

104. Si raccomanda un sistema di avvocati specializzati in materia di diritto dei minori, nel rispetto della libera scelta dell'avvocato operata dal minore. È importante chiarire l'esatto ruolo dell'avvocato del minore. L'avvocato non deve farsi portavoce di ciò che considera essere nell'interesse superiore del minore (come un tutore o un difensore d'ufficio), ma dovrebbe determinare e difendere le opinioni e i punti di vista del minore, come nel caso di un cliente adulto. Dovrebbe inoltre ottenere il consenso

informato del minore sulla migliore strategia da usare. Qualora l'avvocato dissenta da questa opinione, dovrebbe cercare di convincere il minore, come farebbe con qualsiasi altro cliente.

105. Il ruolo dell'avvocato è diverso da quello del tutore *ad litem*, introdotto dalla linea guida 42, in quanto quest'ultimo è nominato dal giudice, non da “un cliente” in quanto tale, e dovrebbe aiutare il giudice a definire che cosa sia nell'interesse superiore del minore. Tuttavia, si dovrebbe evitare di combinare le funzioni di un avvocato e un tutore *ad litem* in un'unica persona, in quanto potrebbe insorgere un potenziale conflitto di interessi. In determinati casi l'autorità competente dovrebbe nominare un tutore *ad litem* o un altro rappresentante indipendente che si faccia portavoce dei punti di vista del minore. La nomina potrebbe avvenire su richiesta del minore o di altra parte interessata.

In Georgia, il diritto al gratuito patrocinio per i minori di 18 anni nei procedimenti penali è garantito *ex officio*, in quanto essi sono considerati “socialmente vulnerabili”. Nessun'altra condizione è imposta ai minori per fruire di questo servizio.

3. Diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione

106. Il commento generale n° 12 del Comitato della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo interpreta il diritto del minore di essere ascoltato, il quale è uno dei quattro principi guida della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e usa l'espressione “garantiscono”, un termine legale con un peso specifico che non lascia spazio alla discrezionalità degli Stati parti.⁷⁷ Tale commento osserva come l'età non sia sufficiente a stabilire la rilevanza dell'opinione di un minore.⁷⁸ Nel suo commento generale n° 5 il Comitato correttamente nota che: “fare sembrare che i minori vengano ascoltati rappresenta solo

⁷⁵. Serie dei trattati europei n. 160.

⁷⁶. Articolo 5, lettera b).

⁷⁷. Commento generale n° 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009), paragrafo 19.

⁷⁸. *Ibid*, paragrafi 28-31.

relativamente una sfida; dare la dovuta considerazione alle loro opinioni richiede un cambiamento concreto”.⁷⁹

- 107.** L'articolo 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (serie dei trattati europei n° 160) combina il diritto di essere ascoltato e il diritto di essere informato: nei procedimenti giudiziari, il minore dovrebbe ricevere ogni informazione pertinente, essere consultato ed esprimere la propria opinione ed essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.
- 108.** Nelle presenti linee guida viene fatto riferimento alle nozioni di “età e maturità” e “sufficiente conoscenza”, che implica un certo livello di comprensione, ma non va oltre la pretesa di una piena conoscenza globale, da parte del minore, di tutti gli aspetti della materia in questione.⁸⁰ I minori hanno il diritto di esprimere le loro opinioni liberamente, senza pressioni e manipolazioni.⁸¹
- 109.** Le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato usano l'espressione “rispettoso della sensibilità del minore” nel senso di “un approccio che tiene nella dovuta considerazione il diritto del minore a essere protetto e che tiene conto dei bisogni e punti di vista del minore”.⁸²
- 110.** Le leggi dovrebbero essere formulate in modo chiaro al fine di garantire a tutti i minori l'uguaglianza di fronte alla legge. A prescindere dall'età, in particolare quando un minore prende l'iniziativa di essere ascoltato, si dovrebbe presumere un livello sufficiente di comprensione. L'età, comunque, riveste un ruolo importante nell'“accordare” ai minori il diritto basilare di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano (linea guida 45). Va tuttavia rilevato che in alcune circostanze il minore ha il diritto di essere ascoltato (ossia di addurre prove).

79. Commento generale n° 5 sulle misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC/GC/2003/5), articolo 12.

80. Per maggiori informazioni si veda la pubblicazione del CRIN intitolata: “Measuring maturity. Understanding children's evolving capacities” (Misurare la maturità. Comprendere le ‘capacità in evoluzione’ dei minori), 2009.

81. Commento generale n° 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009), punto 22.

82. Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e sociale del 22 luglio 2005).

- 111.** I minori devono sapere con precisione che cosa succederà e quali saranno le conseguenze della loro opinione o dichiarazione.⁸³ Il giudice, salvo ciò non sia nell'interesse superiore del minore, non dovrebbe rifiutarsi di procedere all'audizione del minore (linea guida 47). I minori dovrebbero essere chiaramente informati del fatto che, se un giudice li ascolta, ciò non significa che “vinceranno” la causa. Al fine di ottenere la fiducia e il rispetto verso la sentenza pronunciata, l'avvocato del minore dovrebbe compiere uno sforzo particolare nel spiegare perché l'opinione del minore non è stata seguita o perché una determinata decisione è stata presa, come con gli adulti (linea guida 48).
- 112.** Inoltre, i minori hanno il diritto di esprimere la loro opinione e i loro punti di vista su una questione o un caso che li coinvolge o li riguarda. Essi dovrebbero essere in grado di farlo, a prescindere dall'età, in un ambiente sicuro e rispettoso della loro persona. Devono sentirsi a loro agio quando parlano al giudice o a un altro funzionario. A tal fine può essere necessario che i giudici omettano determinate formalità, come indossare la toga e la parrucca o ascoltare il minore in un'aula giudiziaria; a titolo esemplificativo, può essere utile che l'audizione del minore avvenga nella stanza del giudice.
- 113.** È importante che il minore possa parlare liberamente e che non vi siano interruzioni. Nella pratica ciò può voler dire che non è ammesso l'ingresso di alcun'altra persona nella stanza (per esempio, dei genitori, del presunto colpevole) e che l'ambiente non deve essere disturbato da interruzioni ingiustificate, comportamenti inopportuni o dal transito di persone in entrata e uscita.
- 114.** Spesso i giudici non sono formati sulla comunicazione con i minori, mentre i professionisti specializzati sono raramente chiamati a offrire loro sostegno in questo compito. Come già indicato al paragrafo 96, persino i minori possono affermare la loro opinione chiaramente, se assistiti e supportati nel modo corretto. I giudici e altri professionisti dovrebbero effettivamente considerare la prospettiva, le opinioni e i punti di vista del minore su una questione.

83. Articolo 3, lettera c), della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori.

- 115.** A seconda dei desideri e degli interessi del minore, si dovrebbe prendere in seria considerazione la questione di chi ascolterà il minore, presumibilmente il giudice o un esperto nominato.⁸⁴ È possibile che alcuni minori preferiscano essere ascoltati da uno “specialista” che poi trasmette il loro punto di vista al giudice. Altri, invece, mettono in chiaro la loro preferenza a parlare con il giudice stesso, essendo questi il responsabile della decisione.
- 116.** Pur essendo vero che sussiste il rischio che i minori siano manipolati quando sono ascoltati ed esprimono i loro punti di vista (per esempio, da un genitore contro l'altro), si dovrebbe compiere ogni sforzo per evitare che tale rischio pregiudichi questo diritto fondamentale.
- 117.** Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia esorta a evitare un approccio simbolistico e pratiche non etiche⁸⁵ ed elenca i requisiti fondamentali per un'attuazione effettiva e significativa del diritto di essere ascoltato.⁸⁶ I processi in cui i minori vengono ascoltati dovrebbero essere trasparenti e chiari, volontari, rispettosi, rilevanti, a misura di minore, completi, sostenuti dalla formazione, sicuri e attenti al rischio e, infine, affidabili.

In un caso di adozione internazionale con genitori adottivi italiani di minori rumeni (causa *Pini e altri c. Romania*), la Corte è stata molto chiara sul diritto dei minori di essere ascoltati e di vedere le loro opinioni prese seriamente in considerazione: “Va rilevato che nel caso *de quo* i bambini hanno respinto l'idea di unirsi alle loro famiglie adottive in Italia una volta raggiunta un'età in cui si poteva ragionevolmente ritenere che la loro personalità fosse sufficientemente formata e che avessero conseguito

84. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia raccomanda che i minori siano ascoltati direttamente. Commento generale n. 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009), paragrafo 35.

85. Commento generale n° 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009), paragrafo 132: “Il Comitato esorta gli Stati parti a evitare la partecipazione simbolica, poiché limita l'espressione delle opinioni dei bambini e degli adolescenti o permette ai bambini e agli adolescenti di essere ascoltati, ma fallisce nel garantire che alle loro opinioni sia dato il giusto peso. Il Comitato sottolinea che la manipolazione dei bambini e degli adolescenti da parte degli adulti, ponendo i bambini e gli adolescenti in situazioni in cui viene detto loro cosa possono dire e esponendo i bambini e gli adolescenti a rischi attraverso la partecipazione, è una pratica non etica e non può essere considerata una modalità di attuazione dell'articolo 12”.

86. Commento generale n° 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12 del 1 luglio 2009), paragrafi 133-134.

la maturità necessaria per esprimere la loro opinione circa l'ambiente in cui avrebbero voluto crescere”⁸⁷. “L'interesse dei bambini esige che le loro opinioni sull'argomento fossero prese in considerazione una volta che essi avessero raggiunto la maturità necessaria per esprimerle. Il costante rifiuto dei bambini, al raggiungimento dell'età di 10 anni, di unirsi ai genitori adottivi in Italia, ha un certo peso al riguardo”⁸⁸.

Nella causa *Hokkanen c. Finlandia*, un padre ha chiesto l'affidamento della figlia che viveva da anni con i nonni. La figlia non voleva andare a vivere con il padre e la Corte ha stabilito che la bambina era sufficientemente matura perché il suo punto di vista fosse preso in considerazione e che pertanto il diritto di visita non avrebbe dovuto essere accordato contrariamente ai suoi desideri⁸⁹.

4. Evitare ritardi ingiustificati

- 118.** Le cause in cui sono coinvolti minori devono essere trattate con celerità; si potrebbe considerare l'introduzione di un sistema per la loro trattazione prioritaria⁹⁰. Il principio di urgenza è stabilito dalla linea guida 50. Va rammentato che i minori hanno una diversa percezione del tempo rispetto agli adulti e che l'elemento temporale è molto importante per loro. Per esempio, un anno di procedimento in una causa di affidamento può sembrare molto più lungo per un minore di dieci anni che per un adulto. Il regolamento giudiziario dovrebbe ammettere un sistema di trattamento prioritario per i casi gravi e urgenti o quando la mancata immediata adozione di misure potrebbe causare conseguenze potenzialmente irreversibili (linea guida 51 riguardante le cause in materia di diritto di famiglia).

87. Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), sentenza del 22 giugno 2004, *Pini e altri c. Romania*, nn. 78028/01 e 78030/01, punto 157.

88. *Ibid.*, punto 164.

89. Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione), sentenza del 23 settembre 1994, *Hokkanen c. Finlandia*, n. 19823/92, punto 61.

90. Cfr. articolo 41 del regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, al quale si dovrebbe fare ricorso più frequentemente secondo I. Berro-Lefevre, *op. cit.*, pag. 76.

119. Altri esempi di questo principio possono essere rinvenuti in strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa, di cui uno impone che gli Stati garantiscano che le indagini e i procedimenti penali siano trattati come prioritari e siano svolti senza ingiustificato ritardo.⁹¹ Ciò risulta molto importante al fine di consentire alle vittime di avviare il loro processo di recupero. Un altro strumento specificamente raccomanda “di assicurare che i minori siano trattati con maggiore celerità, evitando ritardi ingiustificati in modo tale da garantire una misura educativa efficace”.⁹²

120. Come indicato dalla linea guida 53, il rispetto dell'interesse superiore del minore potrebbe richiedere flessibilità da parte dell'autorità giudiziaria nell'attuazione di certe decisioni, in conformità con il diritto nazionale.

In due cause contro la Germania, la Corte ha discusso l'elemento temporale, rilevando che nei casi vertenti su rapporti genitore-figlio vige l'obbligo di dimostrare una diligenza eccezionale in vista del fatto che il rischio del passaggio di tempo potrebbe comportare una determinazione *de facto* della questione e che il rapporto tra genitore e figlio potrebbe essere compromesso.⁹³

Nella causa *Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia*, la Corte ha rilevato una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto le autorità non avevano agito con la dovuta diligenza eccezionale nel trattare una vertenza sul diritto di visita.⁹⁴

Evitare ritardi ingiustificati è importante anche nei procedimenti penali. Nella causa *Bouamar c. Belgio* è stato chiesto che, nei casi vertenti sulla detenzione di minori, il riesame avvenga in modo particolarmente celere. I dispendi ingiustificati di tempo

91. Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (serie dei trattati europei n° 201, articolo 30, paragrafo 3).

92. Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, raccomandazione n° R (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, paragrafo 4.

93. Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo (grande sezione) sentenza del 13 luglio 2000, *Elsholz c. Germania*, n. 25735/94, punto 49, e sentenza dell'8 luglio 2003, *Sommerfeld c. Germania*, n° 31871/96, punto 63.

94. Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione), sentenza del 19 febbraio 1998, *Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia*, n° 16817/90, punto 42.

non sono stati considerati compatibili con la velocità imposta dalle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della CEDU.⁹⁵

5. Organizzazione del procedimento, ambiente linguaggio a misura di minore

121. I metodi di lavoro a misura di minore⁹⁶ dovrebbero consentire ai minori di sentirsi al sicuro. Essere accompagnati da una persona di fiducia può aiutarli a sentirsi più a loro agio nel procedimento. La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (serie dei trattati europei n. 201)⁹⁷ stabilisce la possibilità per un minore di essere accompagnato dal suo legale rappresentante o da un adulto da egli scelto, il quale, però, deve risultare idoneo. Può essere presa una decisione motivata contraria alla presenza di una determinata persona in qualità di accompagnatore.

122. Il contesto architettonico può far sentire i minori a disagio. I funzionari giudiziari dovrebbero aiutare i minori ad acquisire familiarità, tra l'altro, con la disposizione interna del tribunale e con le identità dei funzionari coinvolti (linea guida 55). Le aule giudiziarie possono essere oppressive e incutere timore persino negli adulti (linea guida 62). Benché questa situazione sia difficile da cambiare, perlomeno per quanto riguarda le strutture giudiziarie esistenti, esistono modi in cui il trattamento dei minori nei tribunali può essere migliorato in modo da lavorare con i minori in un modo più rispettoso della loro sensibilità.

123. Le strutture giudiziarie possono comprendere, se del caso, stanze adibite alle audizioni che tengano conto dell'interesse superiore del minore. Parimenti, un ambiente più a misura di minore in aula può implicare che non vengano indossati toghe, parrucche o altre uniformi e indumenti ufficiali. Tale principio può essere attuato in considerazione dell'età del minore o del ruolo del funzionario. A seconda delle circostanze e delle opinioni del minore, può accadere che, per esempio, le uniformi stiano a

95. Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione), sentenza del 29 febbraio 1988, *Bouamar c. Belgio*, n. 9106/80, punto 63.

96. Cfr. W. McCarney, “The principles of child-friendly justice at international level” (I principi di una giustizia a misura di minore a livello internazionale), *Giustizia minorile internazionale*, monografia n. 3, Edizioni del Consiglio d'Europa, 2008, pagg. 119-127.

97. Articolo 35, paragrafo 1 e segg.

significare al minore che il suo interlocutore è un agente di polizia e non un operatore sociale, il che ha la sua rilevanza. Ciò potrebbe aggiungersi alla sensazione del minore che l'autorità competente stia trattando seriamente le questioni che lo riguardano. In sintesi, mentre l'ambientazione può essere piuttosto formale, è richiesta una minore formalità nel comportamento dei funzionari, che dovrebbe essere, in ogni caso, a misura di minore.

- 124.** Fatto ancora più importante, la giustizia a misura di minore implica altresì che i minori comprendano la natura e la portata della decisione presa nonché dei suoi effetti. Mentre la sentenza e la relativa motivazione non possono essere sempre redatte con una formulazione a misura di minore, a fronte dei requisiti legali, tali decisioni dovrebbero essere spiegate ai minori, dal loro avvocato o da altra persona appropriata (genitore, operatore sociale, ecc.).
- 125.** Per i reati commessi da minori potrebbero essere istituiti tribunali speciali o perlomeno sezioni specificamente dedicate ai minori.⁹⁸ Nei limiti del possibile non dovrebbero essere ammesse procedure o condanne destinate agli adulti.⁹⁹ In linea con il requisito della specializzazione in questo ambito, potrebbero essere istituite unità speciali in seno alle autorità preposte all'esecuzione del diritto (linea guida 63).

In alcuni casi contro il Regno Unito che hanno visti coinvolti rei minori, il giudice ha sottolineato la necessità di adottare speciali misure volte a modificare il procedimento giudiziario destinato agli adulti al fine di attenuarne il rigore in considerazione della giovane età della parte in causa. Per esempio, i professionisti legali non dovrebbero indossare toga e parrucca e il giovane reo non dovrebbe sedere su un banco rialzato, bensì gli si dovrebbe consentire di prendere posto accanto al suo legale rappresentante o all'operatore sociale. Le udienze dovrebbero essere condotte in modo tale da ridurre il più possibile il suo senso di soggezione e inibizione.

98. Articolo 40, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
99. Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, raccomandazione n. R (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, procedimenti contro i minori, paragrafo 5.

In seguito alle cause *T c. il Regno Unito* e *V c. il Regno Unito*, in cui si è ritenuto che le aule giudiziarie nazionali incutevano timore nei minori, è stato redatto un orientamento pratico per i procedimenti vertenti su minori dinanzi alla Crown Court. Lo scopo era evitare ai minori in giudizio un senso di timore, umiliazione o sofferenza. Alcuni elementi di questo orientamento pratico sono, tra l'altro: la possibilità per il minore di visitare l'aula giudiziaria prima dell'udienza in modo tale da acquisire familiarità con essa, la possibilità di fruire di un supporto da parte delle forze dell'ordine al fine di evitare un senso di timore o un abuso da parte della stampa, l'assenza di toghe e parrucche, la spiegazione del procedimento in termini che il minore possa comprendere, la frequentazione ridotta delle aule giudiziarie, ecc.

In collaborazione con una OGN, il ministro della Giustizia polacco promuove e attua il concetto di stanze adibite alle audizioni a misura di minore. L'obiettivo principale è proteggere i minori testimoni e vittime, in particolare di reati aventi a oggetto la violenza domestica e sessuale, mettendo in pratica i principi di audizione dei minori in condizioni favorevoli e da parte di personale competente. La procedura prevede che i minori siano interrogati da un giudice in presenza di uno psicologo. Altre persone coinvolte (pubblico ministero, avvocato, imputato, la persona che ha presentato l'esposto) sono presenti in una stanza separata e hanno la possibilità di presenziare all'audizione grazie a sistemi di comunicazione a interfono, specchi finti e/o servizi di trasmissione in tempo reale. Dettagli importanti volti a far sì che i minori si sentano più a loro agio comprendono, tra l'altro: privacy garantita (porta insonorizzata tra la stanza dove si svolge l'interrogatorio e altre stanze/altri locali); stanza equipaggiata secondo le esigenze del minore al fine di garantirne la sicurezza psico-fisica durante l'audizione, l'uso di colori neutri e un arredamento interno tale da permettere al minore di trascorrere il tempo nella stanza sentendosi a suo agio (tavoli e sedie di due misure diverse, un divano o una poltrona, moquette); stanze equipaggiate con materiali e attrezzature utili per la raccolta di informazioni del minore (penne colorate, carta, bambole, ecc.).

6. Deposizione/dichiarazioni dei minori

- 126.** La questione della raccolta di prove/dichiarazioni dei minori è tutt'altro che semplice. Poiché la legislazione in questo ambito è carente (si vedano le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato),¹⁰⁰ si è sentita la necessità di affrontare il problema, anche in considerazione del fatto che, per condurre audizioni relative alle prove/dichiarazioni, sono necessarie indicazioni pratiche.
- 127.** Come stabilito dalla linea guida 64, tali audizioni dovrebbero essere svolte nei limiti del possibile da professionisti qualificati. Nello stesso contesto, la linea guida 66 raccomanda che, quando sono necessarie più audizioni, queste dovrebbero essere preferibilmente condotte dalla stessa persona per ragioni di coerenza e di reciproca fiducia, ma che il numero delle audizioni dovrebbe essere il più possibile contenuto (linea guida 67).
- 128.** Per ovvie ragioni, si dovrebbero prendere accordi specifici per la raccolta di prove, specialmente dei minori vittime di reati, nelle condizioni più favorevoli. Esempi in tal senso sono: permettere di testimoniare via audio, video o mediante collegamento TV, deporre una testimonianza dinanzi agli esperti prima del processo ed evitare il contatto visivo o di altro tipo tra la vittima e il presunto colpevole (linea guida 68) o deporre una testimonianza in assenza del presunto colpevole (linea guida 69). Tuttavia, in casi particolari, come lo sfruttamento sessuale, le videoregistrazioni delle audizioni possono essere traumatiche per le vittime. Occorre pertanto valutare il possibile danno o un ulteriore pregiudizio dovuti a tali registrazioni e considerare altri metodi, come le registrazioni audio, per evitare una vittimizzazione e un trauma ulteriore.

100. Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e sociale del 22 luglio 2005, paragrafo XI, punto 30, lettera d): "Utilizzare procedure rispettose della sensibilità del minore, tra cui sale per l'audizione concepite per i minori, servizi interdisciplinari per i minori vittime integrati nello stesso luogo, ambienti del tribunale modificati per tenere conto dei minori testimoni, pause durante la testimonianza di un minore, udienze fissate in orari consoni all'età e maturità del minore, un adeguato sistema di notifica per assicurare che il minore si rechi in tribunale solo quando necessario, e altre misure del caso per agevolare la testimonianza del minore". Si dovrebbe tenere presente che queste linee guida riguardano la deposizione di testimonianze in senso generale e non solo nei procedimenti penali.

- 129.** Il diritto processuale e la legislazione degli Stati membri in questo ambito variano considerevolmente e possono esservi norme meno rigide sull'adduzione di prove da parte dei minori. In ogni caso, nell'applicazione delle leggi in materia di prove, gli Stati membri devono dare la priorità all'interesse superiore del minore. Tra gli esempi presentati dalla linea guida 70 c'è quello relativo all'assenza dell'obbligo in capo al minore di prestare giuramento o rendere altre dichiarazioni simili. Queste linee guida non intendono intaccare le garanzie del diritto alla difesa nei diversi ordinamenti, ma piuttosto invitano gli Stati membri ad adeguare, se del caso, alcuni elementi delle norme in materia di prove al fine di evitare ulteriori traumi ai minori. In ultima analisi, è sempre il giudice che decide in merito alla serietà e alla validità di una data testimonianza o prova.
- 130.** La linea guida 70 prescrive inoltre che questi adeguamenti per i minori non dovrebbero di per sé diminuire il valore di una determinata testimonianza. Tuttavia, si dovrebbe evitare di preparare un minore testimone per la deposizione, per non correre il rischio di influenzarlo eccessivamente. La definizione di verbali per le audizioni che fungano da modello (linea guida 71) non dovrebbe necessariamente essere compito dei giudici, bensì piuttosto delle autorità giudiziarie nazionali.
- 131.** Benché l'uso di registrazioni audio o video delle dichiarazioni dei minori presenti alcuni vantaggi, in quanto consente di evitare la ripetizione di esperienze spesso traumatiche, la testimonianza diretta di fronte a un giudice inquirente può essere più adatta per minori che non sono vittime, ma presunti autori, di reati.
- 132.** Come si è già precisato, l'età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto del minore di partecipare pienamente al procedimento giudiziario.¹⁰¹ Secondo la linea guida 73, non si dovrebbe presumere che le loro testimonianze siano invalide o inaffidabili semplicemente in ragione della loro età.

101. *Ibid.*, paragrafo VI, punto 18.

133. Nel chiedere ai minori di addurre prove in una causa in materia di diritto di famiglia, o se i minori esprimono tale desiderio, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla loro posizione vulnerabile all'interno della famiglia e alle conseguenze che tale testimonianza può avere sulle relazioni presenti e future. Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo possibile per garantire che il minore sia consapevole delle conseguenze della testimonianza e sia sostenuto nell'addurre prove attraverso gli strumenti menzionati in precedenza.

La Corte ha riconosciuto le caratteristiche specifiche dei procedimenti concernenti reati sessuali. Nella causa *S. N. c. Svezia*, la Corte ha stabilito che la vittima spesso percepisce questi procedimenti come un'esperienza straziante, specialmente quando si trova di fronte all'imputato contro la sua volontà. Questa caratteristica è ancora più evidente nei casi che coinvolgono un minore. Nello stabilire se in tali procedimenti l'accusato abbia ricevuto o meno un equo processo, si deve tenere conto del diritto al rispetto della vita privata della presunta vittima. Pertanto, la Corte accetta che nei procedimenti penali relativi ad abusi sessuali possano essere adottate alcune misure finalizzate a proteggere la vittima, purché tali misure siano conciliabili con un esercizio efficace e adeguato dei diritti della difesa.¹⁰²

Nella stessa causa è stata prestata attenzione anche alla possibile rilevanza di alcune questioni. Per evitare che questo aspetto produca effetti negativi, si potrebbe ricorrere all'intervento di esperti forensi di psicologia, che hanno una formazione e conoscenze specifiche.¹⁰³

102. Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), sentenza del 2 luglio 2002, *S.N. c. Svezia*, n. 34209/96, punto 47.

103. *Ibid.*, punto 53.

Nella causa *W.S. c. Polonia*, la Corte ha suggerito possibili modalità per verificare l'attendibilità di una giovane vittima e ha sottolineato che si potrebbe procedere in modo meno invasivo rispetto all'audizione diretta. Si potrebbero cioè applicare alcuni metodi sofisticati come, per esempio, esaminare il minore in presenza di uno psicologo con domande messe per iscritto dalla difesa o in un ambiente che consenta al ricorrente o al suo avvocato di presenziare a tale audizione attraverso un collegamento video o un finto specchio.¹⁰⁴

E. Una giustizia a misura di minore dopo il procedimento giudiziario

134. Esistono molte misure che è possibile adottare per far sì che la giustizia sia a misura di minore dopo lo svolgimento dei procedimenti giudiziari. Tra queste vi sono, innanzitutto, la comunicazione e la spiegazione al minore della decisione o della sentenza pronunciata (linea guida 75). Tali informazioni dovrebbero essere integrate con chiarimenti sulle possibili misure da attuare, tra cui un appello o il rinvio a un meccanismo indipendente di ricorso. A ciò dovrebbe provvedere il rappresentante del minore ovvero l'avvocato, il tutore *ad litem* o il rappresentante legale, a seconda dell'ordinamento giuridico. Le linee guida 75, 77 e 81 riguardano tali rappresentanti.

135. La linea guida 76 raccomanda l'adozione immediata di provvedimenti per agevolare l'esecuzione delle decisioni/sentenze che riguardano e interessano i minori.

136. In molti casi, e in particolari cause civili, la sentenza non coincide necessariamente con la risoluzione della controversia o del problema: le vertenze familiari sono un valido esempio di questa casistica e sono oggetto delle linee guida 78 e 79. In questo ambito delicato, dovrebbero esservi norme chiare dirette a evitare l'uso della forza, della coercizione o della violenza

104. Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), sentenza del 19 giugno 2007, *W.S. c. Polonia* n. 21508/02, punto 61.

nell'attuazione, per esempio, di accordi sul diritto di visita, al fine di evitare ulteriori traumi. Pertanto, i genitori dovrebbero essere indirizzati ai servizi di mediazione o a centri di visita neutrali per porre fine ai loro conflitti anziché lasciare che le decisioni dei giudici siano eseguite dalla polizia. L'unica eccezione si ha quando sussiste un rischio per il benessere del minore. Anche altri servizi, come i servizi di sostegno familiare, svolgono un ruolo nel seguire i conflitti familiari per garantire l'interesse superiore del minore.

Nei casi di esecuzione di decisioni relative a questioni attinenti al diritto di famiglia, per esempio in materia di diritti di affidamento e visita, la Corte ha statuito in più occasioni che è decisivo stabilire se le autorità nazionali abbiano fatto quanto necessario per agevolare l'esecuzione della sentenza, come ragionevolmente richiesto nelle circostanze specifiche di ciascun caso.

In Austria, il “Besuchsaufsicht” offre ai minori la possibilità di rimanere in contatto con entrambi i genitori in seguito a un divorzio o a una separazione in un ambiente incoraggiante e sicuro. Il diritto di visita può essere garantito in locali speciali sorvegliati da personale qualificato, per evitare conflitti tra genitori, ogniqualevolta costoro esercitano il diritto di visita. Questo tipo di visita accompagnata può essere decisa dal giudice o richiesta da uno o da entrambi i genitori. La questione centrale è il benessere del minore e la volontà di evitare che il minore si trovi nel mezzo di un conflitto tra i genitori.

137. Le linee guida 82 e 83 riguardano i minori in conflitto con la legge. Particolare attenzione è rivolta all'integrazione efficace nella società, all'importanza della mancata divulgazione dei precedenti penali al di fuori del sistema giudiziario e alle legittime eccezioni a questo principio fondamentale. Possono essere ammesse eccezioni per reati gravi, tra l'altro, per ragioni di pubblica sicurezza, e nell'ambito di attività lavorative con i minori. Un esempio al riguardo sarebbe l'occupazione di una persona che ha precedenti di abusi sui minori. La linea guida 83 mira a proteggere tutte le categorie di minori e non solamente quelli particolarmente vulnerabili.

138. Nella causa *Bouamar c. Belgio*, la Corte ha riesaminato il caso di un reo minore che è entrato e uscito da un istituto penitenziario per adulti per nove volte. Benché all'epoca dei fatti la detenzione di minori in carceri per adulti fosse consentita ai sensi della legge sulla protezione dei minori, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso che: “I nove ordini di reclusione, considerati assieme, non erano compatibili con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), comma d. La carcerazione ripetuta ha prodotto l'effetto di rendere ciascun periodo di reclusione sempre meno “legittimo” ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), comma d, specialmente perché il *Crown Counsel* non ha mai istruito procedimenti penali nei confronti del ricorrente in relazione ai reati ascrittigli”.¹⁰⁵

La fondazione britannica Barnardo's ha sviluppato per i giovani, presso alcuni istituti per reati minori in tutto il Regno Unito, il cosiddetto *Children's Advocacy Service*, che fornisce ai minori consulenza indipendente e assistenza in questioni relative ai servizi sociali, all'assistenza, alle cure sanitarie e alla pianificazione del reinserimento mentre sono detenuti. Oltre agli incontri personali nella prima settimana di carcerazione, i giovani possono rivolgersi al servizio o contattare un numero verde gratuito. Il servizio di consulenza aiuta i giovani a comprendere il sistema e a contattare i professionisti competenti per chiedere aiuto nella risoluzione dei loro problemi.

V. La promozione di altre azioni a misura di minore

139. Va da sé che un miglioramento effettivo nell'ambito dei diritti dei minori e della giustizia a misura di minore richiede un approccio proattivo da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che sono incoraggiati ad attuare misure di vario tipo.

¹⁰⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione), sentenza del 29 febbraio 1988, *Bouamar c. Belgio*, n° 9106/80, punti 52-53.

- 140.** Le azioni da *a* a *d* incoraggiano la ricerca in questo settore, lo scambio di pratiche, la cooperazione e le attività di sensibilizzazione, in particolare attraverso la creazione di versioni a misura di minore degli strumenti giuridici. Queste azioni inoltre sostengono gli uffici informativi sui diritti dei minori che funzionano efficacemente.
- 141.** Investire nell'educazione sui diritti dei minori e nella diffusione delle informazioni sui diritti dei minori non solo è un obbligo ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,¹⁰⁶ ma costituisce altresì una misura preventiva contro la violazione dei loro diritti. Conoscere i propri diritti è una condizione necessaria per “vivere” i propri diritti ed essere capaci di riconoscerne la violazione o una possibile violazione.¹⁰⁷

Molte organizzazioni forniscono versioni a misura di minore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e di altri documenti attinenti ai diritti dei minori. Un esempio è la versione a misura di minore delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato curata dall'UNICEF e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

- 142.** Le misure previste dalle lettere da *e* a *g* mirano ad agevolare l'accesso dei minori agli organi giurisdizionali e ai meccanismi di ricorso, e tengono conto di un certo numero di misure possibili in questo senso (istituzione di giudici e avvocati specializzati, promozione del ruolo della società civile e degli organi indipendenti a livello nazionale, regionale e universale). In questo ambito, gli Stati dovrebbero consentire l'uso di ricorsi collettivi. Un buon esempio del meccanismo di ricorsi collettivi della Carta sociale europea riveduta (serie dei trattati europei n. 163) è che è accessibile, non è necessario che vi sia una singola vittima né che siano stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni. I difensori civili per i minori, le ONG per i diritti dei minori, i servizi sociali, ecc., dovrebbero poter presentare ricorsi o avviare procedimenti in nome di un determinato minore.

¹⁰⁶. Articolo 42: “Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli”.

¹⁰⁷. Cfr. anche Berro-Lefèvre, *op. cit.*, pagg. 74-75.

- 143.** Vale la pena precisare che vengono promosse nuove strategie anche a livello internazionale, come la summenzionata campagna a favore di una procedura di ricorso nell'ambito della Convenzione sui diritti del fanciullo.
- 144.** Le lettere da *h* a *i* sono incentrate sulla necessità di una istruzione, una formazione e di misure di sensibilizzazione adeguate, mentre le lettere da *j* a *k* esprimono supporto a favore di strutture e servizi idonei e specializzati.

VI. Monitoraggio e valutazione

- 145.** Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre un certo numero di misure per attuare le presenti linee guida. Essi dovrebbero garantirne l'ampia diffusione tra tutte le autorità responsabili della difesa dei diritti dei minori o coinvolte in tale ambito in altro modo. La diffusione delle linee guida nella loro versione a misura di minore rappresenta una possibilità in tal senso.
- 146.** Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire un riesame della legislazione, delle politiche e delle pratiche nazionali in linea con tali linee guida, e una revisione periodica delle modalità di lavoro nel settore. Essi sono inoltre invitati a prevedere misure specifiche per conformarsi allo spirito e alla lettera delle linee guida.
- 147.** A questo proposito, il mantenimento o la definizione di un quadro di riferimento, comprensivo di uno o più meccanismi indipendenti (come il difensore civico o il difensore civico dei minori), è di vitale importanza per la promozione e il monitoraggio dell'attuazione di tali linee guida.
- 148.** Infine, è assodato che le organizzazioni della società civile, le istituzioni e gli organismi che promuovono e proteggono i diritti dei minori dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel processo di monitoraggio.

Sales agents for publications of the Council of Europe

Agents de vente des publications du Conseil de l'Europe

BELGIUM/BELGIQUE

La Librairie Européenne -
The European Bookshop
Rue de l'Orme, 1
BE-1040 BRUXELLES
Tel.: +32 (0)2 231 04 35
Fax: +32 (0)2 735 08 60
E-mail: info@libeurop.eu
http://www.libeurop.be

Jean De Lannoy/DL Services
Avenue du Roi 202 Koningslaan
BE-1190 BRUXELLES
Tel.: +32 (0)2 538 43 08
Fax: +32 (0)2 538 08 41
E-mail: jean.de.lannoy@dl-servi.com
http://www.jean-de-lannoy.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA/ BOSNIE-HERZÉGOVINE

Robert's Plus d.o.o.
Marka Marulića 2/V
BA-71000, SARAJEVO
Tel.: +387 33 640 818
Fax: +387 33 640 818
E-mail: robertsplus@bih.net.ba

CANADA

Renouf Publishing Co. Ltd.
1-5369 Canotek Road
CA-OTTAWA, Ontario K1J 9J3
Tel.: +1 613 745 2665
Fax: +1 613 745 7660
Toll-Free Tel.: (866) 767-6766
E-mail: order.dept@renoufbooks.com
http://www.renoufbooks.com

CROATIA/CROATIE

Robert's Plus d.o.o.
Marasovičeva 67
HR-21000, SPLIT
Tel.: +385 21 315 800, 801, 802, 803
Fax: +385 21 315 804
E-mail: robertsplus@robertsplus.hr

CZECH REPUBLIC/ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Suweco CZ, s.r.o.
Klecakova 347
CZ-180 21 PRAHA 9
Tel.: +420 2 424 59 204
Fax: +420 2 848 21 646
E-mail: import@suweco.cz
http://www.suweco.cz

DENMARK/DANEMARK

GAD
Vimmelskiftet 32
DK-1161 KØBENHAVN K
Tel.: +45 77 66 60 00
Fax: +45 77 66 60 01
E-mail: gad@gad.dk
http://www.gad.dk

FINLAND/FINLANDE

Akateeminen Kirjakauppa
PO Box 128
Keskuskatu 1
FI-00100 HELSINKI
Tel.: +358 (0)9 121 4430
Fax: +358 (0)9 121 4242
E-mail: akatilaus@akateeminen.com
http://www.akateeminen.com

FRANCE

La Documentation française
(diffusion/distribution France entière)
124, rue Henri Barbusse
FR-93308 AUBERVILLIERS CEDEX
Tél.: +33 (0)1 40 15 70 00
Fax: +33 (0)1 40 15 68 00
E-mail: commande@ladocumentationfrancaise.fr
http://www.ladocumentationfrancaise.fr

Librairie Kléber
1 rue des Francs Bourgeois
FR-67000 STRASBOURG
Tel.: +33 (0)3 88 15 78 88
Fax: +33 (0)3 88 15 78 80
E-mail: librairie-kleber@coe.int
http://www.librairie-kleber.com

GERMANY/ALLEMAGNE AUSTRIA/AUTRICHE

UNO Verlag GmbH
August-Bebel-Allee 6
DE-53175 BONN
Tel.: +49 (0)228 94 90 20
Fax: +49 (0)228 94 90 222
E-mail: bestellung@uno-verlag.de
http://www.uno-verlag.de

GREECE/GRÈCE

Librairie Kauffmann s.a.
Stadiou 28
GR-105 64 ATHINAI
Tel.: +30 210 32 55 321
Fax: +30 210 32 30 320
E-mail: ord@otenet.gr
http://www.kauffmann.gr

HUNGARY/HONGRIE

Euro Info Service
Pannónia u. 58.
PF. 1039
HU-1136 BUDAPEST
Tel.: +36 1 329 2170
Fax: +36 1 349 2053
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
http://www.euroinfo.hu

ITALY/ITALIE

Licosa SpA
Via Duca di Calabria, 1/1
IT-50125 FIRENZE
Tel.: +39 0556 483215
Fax: +39 0556 41257
E-mail: licosa@licosa.com
http://www.licosa.com

NORWAY/NORVÈGE

Akademika
Postboks 84 Blindern
NO-0314 OSLO
Tel.: +47 2 218 8100
Fax: +47 2 218 8103
E-mail: support@akademika.no
http://www.akademika.no

POLAND/POLOGNE

ArS Polona JSC
25 Obrońcow Street
PL-03-933 WARSZAWA
Tel.: +48 (0)22 509 86 00
Fax: +48 (0)22 509 86 10
E-mail: arspolona@arspolona.com.pl
http://www.arspolona.com.pl

PORTUGAL

Livraria Portugal
(Dias & Andrade, Lda.)
Rua do Carmo, 70
PT-1200-094 LISBOA
Tel.: +351 21 347 42 82 / 85
Fax: +351 21 347 02 64
E-mail: info@livrariaportugal.pt
http://www.livrariaportugal.pt

RUSSIAN FEDERATION/ FÉDÉRATION DE RUSSIE

Ves Mir
17b, Butlerova ul.
RU-101000 MOSCOW
Tel.: +7 495 739 0971
Fax: +7 495 739 0971
E-mail: orders@vesmirbooks.ru
http://www.vesmirbooks.ru

SPAIN/ESPAGNE

Díaz de Santos Barcelona
C/ Balmes, 417-419
ES-08022 BARCELONA
Tel.: +34 93 212 86 47
Fax: +34 93 211 49 91
E-mail: david@diazdesantos.es
http://www.diazdesantos.es

Díaz de Santos Madrid
C/Albasanz, 2
ES-28037 MADRID
Tel.: +34 91 743 48 90
Fax: +34 91 743 40 23
E-mail: jpinilla@diazdesantos.es
http://www.diazdesantos.es

SWITZERLAND/SUISSE

Planetis Sàrl
16 chemin des Pins
CH-1273 ARZIER
Tel.: +41 22 366 51 77
Fax: +41 22 366 51 78
E-mail: info@planetis.ch

UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI

The Stationery Office Ltd
PO Box 29
GB-NORWICH NR3 1GN
Tel.: +44 (0)870 600 5522
Fax: +44 (0)870 600 5533
E-mail: book.enquiries@tso.co.uk
http://www.tso.co.uk

UNITED STATES and CANADA/ ÉTATS-UNIS et CANADA

Manhattan Publishing Co
670 White Plains Road
USA-10583 SCARSDALE, NY
Tel.: +1 914 271 5194
Fax: +1 914 472 4316
E-mail: coe@manhattanpublishing.com
http://www.manhattanpublishing.com

Council of Europe Publishing/Editions du Conseil de l'Europe
FR-67075 STRASBOURG Cedex

Tel.: +33 (0)3 88 41 25 81 – Fax: +33 (0)3 88 41 39 10 – E-mail: publishing@coe.int – Website: <http://book.coe.int>

Le Linee guida per una giustizia a misura di minore e la loro relazione esplicativa sono state adottate dal Consiglio d'Europa nel 2010. Le linee guida, che si basano su vigenti norme europee e internazionali, in particolare sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sono finalizzate a garantire l'accesso effettivo dei minori alla giustizia e il loro trattamento adeguato in ambito giudiziario. Esse si applicano a tutte le circostanze in cui è probabile che i minori, per qualsiasi motivo o a qualsiasi titolo, entrino in contatto con il sistema amministrativo, civile o penale. Le linee guida richiamano e promuovono i principi dell'interesse superiore del minore, dell'attenzione e del rispetto, della partecipazione, della parità di trattamento e dello Stato di diritto. Le linee guida affrontano questioni quali l'informazione, il diritto di rappresentanza e di partecipazione, la protezione della vita privata, la sicurezza, l'approccio e la formazione multidisciplinari, le tutele in ogni fase del procedimento e la privazione della libertà.

I 47 Stati membri del Consiglio d'Europa sono incoraggiati ad adeguare i propri ordinamenti alle esigenze particolari dei minori, colmando il vuoto esistente tra i principi concordati a livello internazionale e la realtà dei fatti. A tal fine, la relazione esplicativa offre esempi di buone prassi e propone soluzioni volte ad affrontare le lacune giuridiche e pratiche nella giustizia per i minori ponendovi rimedio.

Le presenti linee guida formano parte integrante della strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori e del suo programma "Costruire un'Europa per e con i bambini". Negli Stati membri è prevista una serie di attività di promozione, cooperazione e monitoraggio al fine di garantire l'attuazione effettiva delle linee guida per il bene di tutti i minori.

Il Consiglio d'Europa, con i suoi 47 Stati membri, copre quasi l'intero continente europeo. Esso cerca di sviluppare principi democratici e giuridici comuni sulla base della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di altri testi di riferimento sulla tutela delle persone. Fin dalla sua fondazione nel 1949, all'indomani della Seconda guerra mondiale, il Consiglio d'Europa è un simbolo di riconciliazione.



Publications Office

Publishing
Editions



ISBN 978-92-79-27697-2



doi:10.2838/98835
DS-31-12-365-IT-N

ISBN 978-92-871-7579-3



€15/US\$30